




**ROLAND.** Der Rechtsschutz-Versicherer.



**Noi difendiamo i Vostri Diritti**



# ROLAND - una storia di successo



La ROLAND  
è nata nel 1957,  
oggi è diventata il secondo  
assicuratore  
della tutela legale in Germania

Raccolta premi di oltre  
€ 440.000.000,00 nel 2015

Oltre 1.5 Milioni di clienti


ROLAND L'Innovazione nella Tutela legale

## ROLAND Italia

Dal 2001 ROLAND è attiva nel mercato italiano con innovativi prodotti speciali per diversi target.



# Gruppi di rischio



# Gruppi di rischio: Aziende



Piccole /medio / grandi

Settori

Industria

Commercio

Servizi  
ecc.....



## Architetti



## Ingegneri



Commercialisti / Ragionieri  
Consulenti fiscali

## Gruppi di rischio: professioni mediche



## Manager



# Gruppi di rischio: Enti Pubblici







**ROLAND.** NOI DIFENDIAMO I VOSTRI DIRITTI.



Noi difendiamo i Vostri diritti



## Legge 41/2016 - Omicidio Stradale: nuove ipotesi di rischio assicurabile

Mario Dusi  
Avvocato in Milano e Monaco di Baviera

**L. 23 marzo 2016 n. 41:** in vigore dal 25 marzo 2016, introduce le nuove fattispecie autonome di reato di

- a) **omicidio stradale (art. 589 bis c.p.)**
- importanti aggravamenti di pena
  - particolare responsabilità delle forze dell'ordine negli accertamenti
  - estesa previsione dell'arresto in flagranza e altre misure cautelari

b) **lesioni personali stradali (590 bis c.p.)**



Notevoli CRITICITA' nella novella legislativa,  
evidenziate altresì dalle seguenti prese di posizione:

1) **L'Unione delle Camere Penali Italiane (UCPI)** definisce la nuova norma come:

- un «arretramento verso forme di imbarbarimento del diritto penale, di disprezzo verso i più elementari canoni di grammatica del diritto penale»
- un «manifesto», priva di utilità e destinata soltanto a «placare l'allarme sociale, vero o drogato dai media, che questi fatti suscitano».

2) Alcune **Procure della Repubblica** (Trento, Udine, Sondrio, Bergamo e Firenze) sono intervenute mediante circolari interpretative per favorire l'uniformità di applicazione della norma, evidenziando linee guida ed indicazioni operative.

3) L'applicazione giurisprudenziale in materia di morte conseguente a sinistro stradale, ad oggi, ha evidenziato problematiche che intravedono il necessario e prossimo intervento della **Corte Costituzionale**, a chiarificazione dei principi contenuti nella normativa di recente introduzione.

## Art. 589 bis c.p.: Omicidio Stradale

**co. 1** «... è punito con la pena della reclusione da 2 e 7 anni, il soggetto che, per colpa, cagioni la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale»

➔ **elemento soggettivo del reato: colpa specifica**

**co. 2** «... Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica (con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l) o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c) e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (C.d.S.), cagioni, per colpa, la morte di una persona, è punito con la reclusione da 8 a 12 anni»

➔ **aggravante speciale ad effetto speciale, applicabile al conducente di un veicolo a motore**



per tutti gli altri utenti della strada (no veicoli a motore), omicidio stradale ex art 589 c.p. (e lesioni stradali «semplici» ex art. 590 c.p.)

**co. 3** E' punito con la pena della reclusione da 8 a 12 anni, l'omicidio provocato da un soggetto in stato di ebbrezza alcolica grave o di alterazione psico-fisica derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti, o che eserciti professionalmente l'attività di trasporto di persone e di cose, o che sia conducente di autoveicolo, anche con rimorchio, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., o che sia conducente di autobus e di altro veicolo destinato al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, sia superiore a otto, o che si tratti di conducente di autoarticolato e di autosnodato

➔ **aggravante speciale ad effetto speciale, applicabile al conducente di un veicolo a motore avente le descritte caratteristiche**

**co. 4** E' punito con la pena della reclusione da 5 a 10 anni, il conducente di veicolo a motore che, ponendosi alla guida con un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l, cagioni, per colpa, la morte di una persona

## Art. 589 bis c.p.: Omicidio Stradale

**co. 5** La reclusione da 5 a 10 anni è estesa ad ulteriori ipotesi di gravi infrazioni al codice della strada, quali:

- a) superamento di specifici limiti di velocità (eccesso di velocità – oltre i 70 km/ora in strada urbana e superiore di 50 km/ora rispetto alla velocità consentita in strada extraurbana);
- b) attraversamento delle intersezioni semaforiche disposte al rosso o circolazione contromano;
- c) effettuazione di una manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi;
- d) effettuazione di sorpassi azzardati in presenza di attraversamenti pedonali o di segnaletica orizzontale costituita dalla linea continua

**co 6** Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria (si esclude il caso in cui l'agente, pur avendo conseguito l'abilitazione alla guida, sia in possesso di patente scaduta ma non rinnovata nei termini)

**co. 7** Nel caso di concause quali il concorso di colpa della vittima o di terzi, la pena è diminuita fino alla metà

**co. 8** Omicidio stradale plurimo: nel caso il conducente provochi la morte di più persone, oppure la morte di una persona più lesioni, anche lievi o lievissime, di un'altra o più persone, si applica la pena prevista per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo, fermo restando il limite massimo di pena di 18 anni

## Art. 589 ter c.p. Fuga del conducente in caso di omicidio stradale



«Nel caso di cui all'articolo 589-bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a 5 anni».



**La L. 41/2016 introduce un sostanziale inasprimento di PENA per gli autori, «generici o specifici», del reato**



a) **Computo delle circostanze:** le concorrenti circostanze attenuanti non possano essere considerate equivalenti o prevalenti (art. 590 quater c.p.)

b) **Prescrizione:** raddoppio dei termini di prescrizione dei reati di omicidio colposo commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, o da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e di omicidio e lesioni personali colposi plurimi

- Omicidio stradale base (589 bis 1 co.) da 7 a **14 anni**

- Omicidio stradale aggravato stato di ebbrezza, stupefacenti, tasso alcol. > 1,5 g/l (art. 589 bis 2 e 3 co.) da 12 a **24 anni**

- Omicidio stradale aggravato stato di ebbrezza – stupef. , tasso alcol. Tra 0,8 e 1,5 g/l (art. 589 bis 4 co.) da 10 a **20 anni**

-- Omicidio stradale da specifiche infrazioni C.d.S. (art. 589 bis 5 co.) da 10 a **20 anni**

- Omicidio stradale plurimo (art. 589 bis 8 co.) da massimo 18 a **36 anni**

c) **Competenza giurisdizionale:** Tribunale

d) **Procedibilità del reato:** d'ufficio

(mentre per il reato di lesioni personali stradali ex art. 590 bis c.p., nel caso in cui la prognosi rimanga sotto i 40 giorni, la competenza è del Giudice di Pace e la procedibilità è a querela → lesioni semplici ex art. 590 c.p.)

## Ampliamento delle attività coattive di accertamento dello stato alcolemico o di sostanze stupefacenti

### Come si procede al riscontro dello stato di alterazione previsto dalla legge?

Premesso che, in base all'art. 13 Cost. e alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 238/96 su prelievi coattivi



non sarebbe legittimo imporre il “prelievo ematico”, in quanto non ricompreso espressamente tra quelli autorizzati, sebbene strumento affidabile per accertare l'alterazione psico-fisica indotta dall'abuso di alcool o droghe.



### Normativa e procedimento

La legge 41/2016 ha modificato l'art. 359 bis co. 3 c.p.p. → in caso di rifiuto a sottoporsi ad accertamenti con etilometro o presso presidi ospedalieri ... ,sussistendo il fondato motivo di ritenere che dal ritardo nell'accertamento, ritenuto necessario, possa derivare un grave o irreparabile pregiudizio per le indagini, le **Forze di polizia giudiziaria possono chiedere al PM l'autorizzazione all'effettuazione del prelievo coattivo di liquidi biologici.**

Il PM emette un **decreto di autorizzazione** alle operazioni del quale deve essere data tempestiva notizia al difensore dell'interessato (presenza facoltativa alle operazioni peritali).

 E' obbligatorio, in ogni caso, dare all'indagato avviso, della facoltà di farsi assistere da un difensore. Ciò vale anche per il ferito incosciente, a cui va nominato un difensore d'ufficio.

Ottenuto il provvedimento di autorizzazione, le **Forze dell'Ordine accompagnano l'indagato** presso il più vicino presidio ospedaliero per l'effettuazione degli accertamenti.

Se, in tale sede, l'interessato opponga ulteriore rifiuto, si procede **all'esecuzione coattiva delle operazioni** quando ciò sia tecnicamente possibile, nel rispetto delle condizioni previste dal co. 4 e 5 dell'art. 224 bis c.p.p.

Delle operazioni deve essere redatto **un verbale** contenente l'esito degli accertamenti. Se l'accertamento non è stato possibile, il verbale dovrà indicare i motivi che l'hanno reso impossibile o sconsigliato.

## Misure cautelari in caso di Omicidio stradale

- 1) **Sequestro probatorio del veicolo:** raccomandato, tra i rilievi tecnici subito dopo l'incidente, al fine di effettuare in tempi brevi e con attendibilità, gli accertamenti necessari per:
  - a) Rilevare elementi fondanti la responsabilità dell'agente
  - b) Scongiorare l'irrogazione di pene severe senza i dovuti supporti probatori
  - c) Determinare l'esistenza di concause che possono far scattare significative attenuanti di pena (ad esempio il concorso di colpa della vittima o di terzi, la responsabilità del personale sanitario nel caso di incidente stradale che abbia determinato inizialmente il ferimento della vittima, successivamente il relativo decesso).
  
- 2) **Arresto in flagranza** ex art. 380 c.p.p., convalidato da parte del PM:
  - a) è sempre consentito, anche nel caso in cui il conducente responsabile dell'incidente si sia fermato ed abbia prestato soccorso (mentre non è consentito, in questo ultimo caso, per le lesioni gravi o gravissime ex art. 590 bis. c.p.)
  - b) è sempre obbligatorio nelle ipotesi aggravate di omicidio stradale
  - c) è convalidato da parte del PM

Per poter procedere all'arresto, deve essere immediatamente disponibile la valutazione analitica e clinica che attesta lo stato di ebbrezza e/o di alterazione. In mancanza e nelle more della definizione dell'aggravante, ove ne ricorrano le condizioni, è comunque possibile procedere all'arresto facoltativo in flagranza di reato.

## Sanzioni amministrative in caso di Omicidio stradale



Con circostanze aggravanti, possibilità di procedere a sanzioni accessorie.

### **1) Sospensione cautelare / Ritiro cautelare della patente**

a) In caso di palese responsabilità del conducente.

b) Obbligo di effettuare la segnalazione al Prefetto.

c) Nelle more del giudizio il Prefetto **sospende provvisoriamente la patente fino a un massimo di 5 anni.** (max 10 anni per sentenza non definitiva).

**2) Revoca della patente:** sempre prevista, ex art. 222, co. 2 C.d.S., .... a seguito di condanna per i reati di cui sopra, anche in caso di sospensione condizionale della pena, disposta da parte del Prefetto del luogo in cui è avvenuto l'incidente.

Nei casi di condanna o patteggiamento (anche con condizionale), la patente viene automaticamente revocata e potrà essere conseguita dopo almeno 5 anni (nell'ipotesi di lesioni) e 15 anni (nell'ipotesi di omicidio).

Il termine è aumentato nei casi più gravi: se il conducente è fuggito, infatti, potrà riavere la patente almeno 30 anni dopo la revoca.

## Elemento soggettivo del reato: analisi e pending issues



Elemento soggettivo del reato di omicidio stradale ex art. 589 bis. c.p. è la **colpa specifica**: l'autore del sinistro non si rappresenta né vuole la commissione del reato, che si verifica per inosservanza di leggi, ordini o discipline.

Nelle **ipotesi aggravate**, si pone infatti il problema dell'inquadramento dell'approccio psicologico dell'agente il quale, come previsto dalla norma, cagiona la morte di un soggetto come conseguenza della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, per colpa.

### Evoluzione interpretativa e giurisprudenziale delle ipotesi aggravate:

- 1) **Dolo**, nel porsi alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti
- 2) **Dolo eventuale** nella consapevolezza del pericolo di provocare un incidente e nell'accettazione del relativo rischio (Cass. Sez. I, 15 marzo 2011 n. 10411)

→ ORIENTAMENTO CRITICATO poiché:

- a) si confonde lo stato psicologico causa dello stato di ebbrezza con quello che porta all'evento lesivo;
- b) dare la prova del dolo eventuale al momento della realizzazione del fatto lesivo (provare che l'agente si è confrontato con l'evento che concretamente si è verificato) diviene, di fatto, prova diabolica indimostrabile.

3) Per aversi aversi dolo eventuale non basta la previsione del possibile verificarsi dell'evento, bensì è necessario che l'evento sia considerato come prezzo – eventuale - da pagare per il raggiungimento di un determinato risultato. La responsabilità dell'agente va dimostrata "oltre ogni ragionevole dubbio", con la conseguenza che, in caso di incertezza sull'elemento soggettivo, **la condanna avverrà per il fatto colposo** e NON per quello doloso (Cass. Pen. S.U. 18 settembre 2014 n. 38343 "caso Thyssenkrupp")



**L. 41/2016 → Art. 589 bis c.p. colpa e colpa grave → assicurazione della tutela legale**  
**Ma, in ipotesi particolarmente disastrose e/o gravi (opinione pubblica) → DOLO: È ASSICURABILE?**

Atteso che:

- a) La nuova fattispecie di reato di omicidio stradale si fonda sull'elemento soggettivo della colpa
- b) Il dibattito in tema di dolo, anche eventuale, non ha trovato ancora definitiva soluzione
- c) I rischi, in termini di limitazione della libertà individuale dell'agente condannato, sono sostanzialmente aumentati



**Sono configurabili nuove ipotesi di assicurazione di detti rischi per il consumatore conducente di veicoli a motore?**

**Grazie per l'attenzione!**

Mario Dusi  
Avvocato in Milano e Monaco di Baviera



**ROLAND.** NOI DIFENDIAMO I VOSTRI DIRITTI.



Noi difendiamo i Vostri diritti

  
**Procura della Repubblica**

[redacted]

proced n° [redacted] 16

**AVVISO DI CONCLUSIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI**  
- art. 415bis c.p.p. -

Il pubblico ministero,  
letti gli atti del procedimento penale nei confronti di:  
[redacted] B, con  
domicilio dichiarato presso l'abitazione di residenza;  
difeso d'ufficio dall'avv. [redacted]  
sottoposto ad indagini per:

delitto dell'art. 590bis c.p. perché, per colpa consistita in imprudenza, negligenza, imperizia e nella violazione della regola cautelare specifica dell'art. 145 co. 6 – 10 c.d.s., immettendosi sulla pubblica via dal piazzale di un esercizio commerciale senza dare la precedenza al pedone [redacted] la che stava camminando al margine della carreggiata stradale, la investiva e le cagionava lesioni personali (frattura tibia sinistra) da cui derivava una malattia giudicata guaribile in gg. 60.  
[redacted] 2016

avendo concluso le indagini preliminari;

P.Q.M.

AVVERTE la persona sottoposta alle indagini ed il suo difensore che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria del pubblico ministero e che gli stessi hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia;

AVVERTE la persona sottoposta alle indagini che ha facoltà, entro il termine di 20 giorni, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere a questo pubblico ministero il compimento di atti di indagine, presentarsi per rilasciare dichiarazione, ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio.

INFORMAZIONE SUL DIRITTO DI DIFESA: INFORMA l'indagato a) che la difesa tecnica, mediante avvocato, è obbligatoria nel processo penale, e che la difesa tecnica è obbligatoria perché il difensore la possa indicare le facoltà ed i diritti che spettano alla persona sottoposta ad indagini; b) che il suo difensore è quello indicato sopra e che indirizzo e recapito telefonico dello stesso sono i seguenti: TN – via Grazoli 11 tel 0461-1920506; c) che in qualunque momento ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza di designazione fiduciaria, sarà assistita dal difensore d'ufficio; d) che ha l'obbligo di retribuire il difensore d'ufficio, ove non sussistano le condizioni per accedere al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, e che in caso di insolvenza si procederà ad esecuzione forzata nei suoi confronti, d-bis) che ha diritto all'interprete ed alla traduzione di atti fondamentali; e) che per accedere al beneficio del patrocinio a spese dello Stato occorre essere titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.528,41;

[redacted] 2016

Il pubblico ministero  
Camino Eusebio



Marciapiede



Omicidio stradale ex art. 589 bis c.p.



**VERBALE DI IDENTIFICAZIONE, ELEZIONE DI DOMICILIO, NOMINA  
DEL DIFENSORE E DI SOMMARIE INFORMAZIONI SPONTANEE RESE  
DA PERSONA NEI CUI CONFRONTI VENGONO SVOLTE INDAGINI**  
(artt. 349 e 350, comma 7, c.p.p.)

La persona di cui sopra è stata identificato in relazione a incidente stradale avvenuto in [redacted]  
variante strad [redacted], nei pressi del distributore I [redacted] nel quale è deceduta la signora [redacted]

Il medesimo è stato inoltre invitato ad eleggere domicilio per le eventuali notificazioni di rito, ai  
sensi dell'Art. 161 C.P.P. -----

Il Sig. [redacted] dichiara di eleggerlo presso lo studio dell'Avv [redacted]

Il presente verbale, è acquisito agli atti d'Ufficio a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.-----  
Il presente verbale viene redatto in tre copie di cui una consegnata, su sua esplicita richiesta,  
all'interessata.

## Omicidio stradale con moto - art. 589 bis c.p.



### OGGETTO: Denuncia sinistro stradale

Io sottoscritto [redacted]  
patente auto [redacted]  
Volkswag [redacted], assicurato presso la Vostra agenzia con  
polizza n. [redacted] dichiaro di essere rimasto coinvolto in un sinistro stradale avvenuto in data 01/09/2016,  
[redacted]

Il sinistro è avvenuto con le modalità appresso descritte:

- Percorrevo la [redacted] corsia di sorpasso, quando l'autocarro da me condotto veniva tamponato da un motoveicolo m [redacted], condotta [redacted] con a bordo il passeggero sig. [redacted] usa del leggero contatto tra la ruota anteriore del motoveicolo e la pedana posteriore dell'autocarro il conducente del motoveicolo ne perdeva il controllo con conseguente caduta; gli occupanti del motoveicolo riportavano lesioni tali da richiedere l'intervento di mezzi di soccorso sanitario. Purtroppo, a causa della gravità delle lesioni riportate, [redacted] decedeva in data 4/9/2016.

Intendo precisare che:

**...sono stato tamponato dalla moto**

- La mia condotta di guida era certamente adeguata alle condizioni di traffico e viabilità;
- Il contatto tra il motoveicolo e l'autocarro da me condotto è stato, con molta probabilità, causato dall'eccessiva velocità del motoveicolo e dalla mancata osservanza delle distanze di sicurezza;
- Il contatto tra i veicoli ha provocato un leggerissimo danno alla pedana posteriore dell'autocarro;
- Sono stato sottoposto al test alcolemico da parte dell'autorità intervenuta, con esito negativo;
- Non mi è stata contestata alcuna violazione del Codice della Strada.

Il distaccamento della Polizia Stradale di [redacted] ha notificato il verbale di elezione di domicilio Giuridico ex art. 161 c.p.p. (allegato alla presente) in quanto persona sottoposta ad indagine per il reato di cui all'art. 589 bis c.1 C.P..

Omicidio stradale con moto - art. 589 bis c.p.



31

# Omicidio stradale con moto - art. 589 bis c.p.



Oggetto: Verbale di elezione di domicilio Giuridico art. 161c.p.p. e nomina del difensore di



L'anno 2016 addì 05 del mese di SETTEMBRE alle ore 11:10 in   
Noi sottoscritti  invitiamo il Sig.   
in qualità di persona sottoposta ad indagini per il reato di cui  
all'art. 589 BIS COMMA 1 C.P.


a dichiarare uno dei luoghi nell'art. 161/1° c.p.p. ovvero ad eleggere domicilio per le notifiche avvertendolo che ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato od eletto e che in mancanza di tale comunicazione, o nel caso di rifiuto di dichiarare od eleggere domicilio, le notifiche saranno eseguite mediante consegna al difensore:

Il sopra generalizzato dichiara che le notificazioni vengano eseguite:

nella casa di abitazione posta in \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_




Indagato per il reato di cui all'art. 589 bis, comma 1, c.p.



La persona sottoposta ad indagini

*Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni.*

VIDEO A/4







**ROLAND.** NOI DIFENDIAMO I VOSTRI DIRITTI.



Procedimento penale all'estero






Procuratore federale:  
 Collaboratrice giuridica:  
 Cancelleria:  
 Procedimento n°:  
 Berna, 29 gennaio 2016

Sergio Mastroianni  
 Caterina Aeberli  
 Nathalie Corona  
 SV.15.1186-MAS

**Decreto d'accusa  
 Art. 352 CPP**

Nell'ambito del procedimento penale nei confronti di

Persona imputata	[Redacted]
Reato	Falsificazione di valori di bollo ufficiali (art. 245 c. 1 CP)
Fatti ritenuti	Per avere falsificato il contrassegno autostradale 2015 n° C0314136, apposto sul parabrezza mediante pellicola trasparente, utilizzato per entrare in Svizzera con il veicolo Citroen C4 di colore grigio, targato [Redacted] al valico di confine di Ponte Tresa (1).
In applicazione dell'	<p>art. 352 CPP, poiché i fatti sono stati sufficientemente chiariti e ritenuto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- In virtù dell'art. 23 cpv. 1 lett. e CPP, l'infrazione dell'art. 245 CP, perseguita d'ufficio, sottostà alla giurisdizione federale;</li> <li>- Conformemente alla Legge e all'Ordinanza sul contrassegno stradale (LUSN e OUSN), il conducente del veicolo è assoggettato al pagamento del contrassegno per poter circolare sulle strade nazionali di prima e seconda categoria ed il contrassegno autostradale rappresenta un valore di bollo ufficiale giusta l'art. 245 CP;</li> <li>- Ai sensi dell'art. 7 LUSN e dell'art. 3 OUSN, il contrassegno integro va incollato direttamente sul veicolo, è trasmissibile unicamente con quest'ultimo ed è considerato annullato se non è stato incollato nei punti previsti dalla legge, se viene falsificato, se non è stato incollato sul veicolo con lo strato adesivo originale, o se viene staccato dal supporto a cui aderisce e non viene incollato direttamente sul veicolo;</li> <li>- Le indicazioni presenti sul retro del contrassegno che si deve staccare per poterlo apporre sul veicolo, descrivono chiaramente la sua corretta utilizzazione. Il retro del contrassegno indica espressamente che lo stesso deve essere apposto direttamente sul lato interno del parabrezza e che qualsiasi altra modalità di apposizione (p.es. mediante nastro adesivo, pellicole, matita grassa, ecc.) è vietata e</li> </ul>



viene punita;

- Conformemente all'art. 14 cpv. 3 LVA, l'art. 245 c. 1 si applica, qualora una persona, al fine di metterli in circolazione come genuini o inalterati, contraffaccia o altera valori di bollo ufficiali e, a valori di bollo ufficiali annullati, dà l'apparenza di bolli ancora validi per usarli come tali;
- L'utilizzazione, giusta l'art. 245 c. 2 CP, come genuino, inalterato o valido di un valore di bollo da parte della persona che lo ha contraffatto, alterato o annullato, è considerata come un comportamento posteriore già inglobato nell'art. 245 c. 1 CP (Dupuis, Geller, Monnier, Moreillon, Piguët, Bettex et Stoll, Petit commentaire du CP, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2012, n. 25 ad art. 245 CP);
- È quindi assolutamente vietato manipolare il contrassegno (fotocopiarlo, incollarlo su un supporto trasparente, ricoprirlo di un film adesivo, ridurne l'adesività, etc.) per poterlo riutilizzare dandogli l'apparenza di un contrassegno ancora valido (FF 2008 1164). Una tale manipolazione costituisce un delitto ai sensi dell'art. 245 c. 1 CP;
- Nella fattispecie, [redacted] ha ammesso di aver applicato il contrassegno autostradale mediante pellicola trasparente per poterlo apporre dopo che lo stesso si era sporcato cadendo sul tappetino del suo veicolo. Tale manipolazione costituisce chiaramente una falsificazione;
- Procedendo in questa maniera, la persona imputata voleva trarre in inganno gli agenti responsabili della corretta applicazione della LVA e dell'OVA, facendo loro credere di aver utilizzato un contrassegno valido, integro e incollato direttamente sul parabrezza della sua automobile. In questo modo, la persona imputata poteva, inoltre, ad ogni momento staccare il contrassegno autostradale dal parabrezza per riutilizzarlo su un altro veicolo;
- Ai sensi dell'art. 249 cpv. 1 CP, il contrassegno falsificato 2015 n° C0314136 deve essere confiscato e distrutto.

Si decide quanto segue:

1. [redacted] colpevole di falsificazione di valori di bollo ufficiali (art. 245 c. 1 CP) per aver falsificato il contrassegno autostradale 2015 n° C0314136.
2. [redacted] viene pertanto sanzionato con una pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere a CHF 30.00 cadauna, ammontante a CHF 300.00. L'esecuzione della pena pecuniaria viene sospesa per un periodo di prova di 2 anni.
3. [redacted] viene inoltre sanzionato con una multa di CHF 200.00 e in caso di mancato pagamento intenzionale ad una pena detentiva sostitutiva di 6 giorni.
4. Il contrassegno autostradale falsificato 2015 n° C0314136, sequestrato [redacted] al valico di confine di Ponte Tresa (TI), è confiscato e distrutto (art. 353 cpv. 1 lett. h CPP in relazione con l'art. 249 cpv. 1 CP).



5. I costi del procedimento sono a carico della persona imputata (art. 426 cpv. 1 CPP), che oltre alla multa deve pertanto pagare:

CHF	290.00	Tasse
CHF	10.00	Esborsi
<u>CHF</u>	<u>300.00</u>	<u>Totale</u>

500,00 CHF = € 460,00 !

6. Il deposito cauzionale prelevato [redacted] al valico di confine di Ponte Tresa (TI) del valore di CHF 500.00 è utilizzato per pagare la multa di CHF 200.00 a favore del cantone e i costi del procedimento di CHF 300.00 a favore della Confederazione.
7. Passato in giudicato, il Canton Ticino sarà responsabile dell'esecuzione della pena (art. 74 LOAP).
8. Notificazione del decreto ai sensi dell'art. 353 cpv. 3 CPP che rimanda all'art. 354 cpv. 1 lett. a CPP a:  
- [redacted]
9. Passato in giudicato, in copia a:
- Amministrazione federale delle dogane AFD, Direzione Generale, Monbijoustrasse 40, 3003 Berna (rif. 454.9-4/15.482)
  - Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Via Lugano 4, 6501 Bellinzona (in applicazione dell'art. 82 cpv. 1 OASA)
  - Servizio Esecuzione delle sentenze e gestione dei beni del MPC, per esecuzione

Ministero pubblico della Confederazione MPC





**ROLAND.** NOI DIFENDIAMO I VOSTRI DIRITTI.

Vertenza amministrativa

UN CASO CHE FA RIFLETTERE...



UN CASO CHE FA RIFLETTERE...



ORDINANZA n. 14

## Animale incomodo e pericoloso

Oggetto: provvedimento di allontanamento suino. Custodia e circolazione degli animali incomodi e pericolosi.

IL SINDACO

VISTO il verbale n. 01 del 21/4/2016 prodotto dalla Polizia Municipale inerente alla presenza di n. 1 maialino nell'abitazione del Sig. [redacted]

VISTO l'art. n. 34 del regolamento di polizia urbana approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 08/5/1987;

DATO ATTO che detta regolamentazione al capo VIII ( Della custodia e circolazione degli animali incomodi e pericolosi ) testualmente recita: " Nei centri urbani non è permesso tenere o lasciar vagare animali bovini, ovini, suini, ecc., né animali da cortile ";

ACCERTATA la regolarità della contestazione e notificazione della violazione di cui al verbale n. 01 del 21/4/2016 della Polizia Municipale;

Ritenuto opportuno adottare la disposizione dell'allontanamento dal centro abitato del maialino di cui al verbale n. 01/2016 della polizia municipale in quanto la presenza dell'animale è in assoluto contrasto con il regolamento di polizia urbana;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n.267 art. 50 e 54

ORDINA

A [redacted] si provvedere all'allontanamento dal centro abitato del Comune di [redacted] del maialino detenuto, avendo cura di provvedervi a propria cura e spese nel rispetto del benessere dell'animale e nel rispetto della normativa vigente in materia di detenzione degli animali. Per tale operazione è disposto il termine di giorni 20 dalla data di notifica del presente provvedimento. L'interessato è tenuto a comunicare le modalità di tale adempimento al Comune di [redacted]

DISPONE

In caso di inosservanza del presente provvedimento si provvederà ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso con le modalità seguenti.

Ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 7 agosto 1990, n° 241:

a. il provvedimento è impugnabile da chiunque vi abbia interesse entro il termine perentorio di sessanta giorni mediante ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo



**ROLAND.** NOI DIFENDIAMO I VOSTRI DIRITTI.



Noi difendiamo i Vostri diritti

# Omicidio Stradale: rischi e soluzioni del mondo assicurativo.



# Omicidio Stradale: rischi e soluzioni del mondo assicurativo.



Con l'introduzione dei nuovi reati di **omicidio stradale** e **lesioni personali stradali** (legge n. 41 del 25 marzo 2016) il legislatore ha voluto rendere giustizia alle vittime della strada e soprattutto ai loro congiunti, ma la nuova normativa non brilla per chiarezza e coerenza.



# Omicidio Stradale: rischi e soluzioni del mondo assicurativo



LA MISURA DELLE SANZIONI: per l'omicidio stradale la pena va da 4 a 12 anni di reclusione.

Per l'omicidio colposo aggravato l'arresto è obbligatorio in flagranza di reato e quindi in caso di incidente stradale quasi sempre ma, per una serie di norme contraddittorie fra loro, alla fine la scelta sulla libertà è interamente demandata al giudice.



# Omicidio Stradale: rischi e soluzioni del mondo assicurativo



## AGGRAVANTI DELL'OMICIDIO STRADALE:

Omicidio stradale aggravato da stato di ebbrezza alcolica superiore a 1,5 gr/lt o da sostanze stupefacenti e psicotrope	Reclusione da 8 a 12 anni
Omicidio stradale a seguito di incidente avvenuto per eccesso di velocità, in centro urbano, pari o superiore al doppio rispetto a quella consentita e comunque non inferiore a 70 Km/h	Reclusione da 5 a 10 anni
Omicidio stradale a seguito di incidente avvenuto per eccesso di velocità su strade extraurbane superiore a 50 Km/h rispetto a quella consentita	Reclusione da 5 a 10 anni
Omicidio stradale a seguito di incidente avvenuto con attraversamento con il semaforo rosso	Reclusione da 5 a 10 anni
Omicidio stradale a seguito di incidente provocato dall'aver guidato contromano	Reclusione da 5 a 10 anni
Omicidio stradale a seguito di incidente avvenuto per aver invertito il senso di marcia in prossimità di intersezione, curve o dossi	Reclusione da 5 a 10 anni
Omicidio stradale a seguito di incidente avvenuto per aver effettuato il sorpasso in prossimità di passaggio pedonale o linea continua	Reclusione da 5 a 10 anni



# Omicidio Stradale: rischi e soluzioni del mondo assicurativo



## AGGRAVANTI PER LESIONI GRAVI – GRAVISSIME

Lesioni gravi o gravissime a seguito di sinistro avvenuto per eccesso di velocità in centro urbano pari o doppia rispetto a quella consentita e comunque non inferiore a 70 Km/h	Reclusione da 1 anno e mezzo a 3 anni (gravi) e da 2 a 4 anni (gravissime)
Lesioni gravi o gravissime a seguito di sinistro avvenuto per eccesso di velocità su strade extraurbane superiori a 50 Km/h rispetto a quella consentita	Reclusione da 1 anno e mezzo a 3 anni (gravi) e da 2 a 4 anni (gravissime)
Lesioni gravi o gravissime a seguito di sinistro avvenuto con attraversamento con il semaforo rosso	Reclusione da 1 anno e mezzo a 3 anni (gravi) e da 2 a 4 anni (gravissime)
Lesioni gravi o gravissime a seguito di sinistro provocato dall'aver guidato contromano	Reclusione da 1 anno e mezzo a 3 anni (gravi) e da 2 a 4 anni (gravissime)
Lesioni gravi o gravissime a seguito di sinistro avvenuto per aver invertito il senso di marcia in prossimità di intersezione, curve o dossi	Reclusione da 1 anno e mezzo a 3 anni (gravi) e da 2 a 4 anni (gravissime)
Provocare lesioni gravi/gravissime a terzi con l'aggravante dello stato di ebbrezza alcolica da 0,8 a 1,5 gr/lit	Reclusione da 1 anno e mezzo a 3 anni (gravi) e da 2 a 4 anni (gravissime)
Provocare lesioni gravi/gravissime a terzi con aggravante dello stato di ebbrezza alcolica oltre 1,5 gr/lit	Reclusione da 3 a 5 anni (gravi) e da 4 a 7 anni (gravissime)

## REVOCA DELLA PATENTE FINO A 30 ANNI

A seguito di condanna o patteggiamento in processo per lesioni o omicidio stradale scatta la revoca della patente. La nuova patente può essere richiesta **dopo 15 anni** in caso di omicidio stradale e **dopo 5 anni** in caso di lesioni. Se il conducente si è dato alla fuga dopo un incidente che ha causato la morte di una o più persone, la patente può essere richiesta **dopo 30 anni** dalla revoca.




# Omicidio Stradale: rischi e soluzioni del mondo assicurativo



## TEST:

La prova dello stato di alterazione da alcol o altre droghe, presupposto per le ipotesi aggravate di reato, è spinosa. I test producono spesso **falsi risultati positivi** e la loro valutazione non è sempre facile.



Insomma, il legislatore ha realizzato il suo intento punitivo. Se una persona vicina a noi avesse tragicamente causato un incidente fatale, vorremmo che avesse la **migliore difesa possibile** e che le falle della legge non producessero conseguenze inique per lei.

# Omicidio Stradale: rischi e soluzioni del mondo assicurativo



## ESEMPIO 1:

Il Manager di una importante Società, dopo aver bevuto un paio di bicchieri a una cena di lavoro



si mette alla guida, riceve una telefonata con vivavoce e causa un incidente che provoca la morte di un motociclista



# Omicidio Stradale: rischi e soluzioni del mondo assicurativo



Allo stesso viene riscontrato un tasso alcolemico di **0,9 g/l**



Si configura così il reato di „**Omicidio Stradale**“

Domandiamoci quindi quali saranno i **Rischi** e gli **Effetti** di questo avvenimento sul nostro **Manager**???



# Omicidio Stradale: rischi e soluzioni del mondo assicurativo



## ESEMPIO 2:

Pullman di società di trasporti causa incidente mortale su tratta autostradale – a seguito di verifiche viene accertato che il pullman non aveva effettuato le manutenzioni programmate.

Oltre al conducente anche il legale rappresentante della società riceve avviso di garanzia per omicidio colposo



# Omicidio Stradale: rischi e soluzioni del mondo assicurativo



## Perdita della libertà

Rischio NON  
TRASFERIBILE

SOLUZIONE

garantire al Professionista la migliore difesa possibile

con le soluzioni ROLAND dedicate a questo rischio

# Omicidio Stradale: rischi e soluzioni del mondo assicurativo



Nel quadro accennato l'esito più o meno clemente del procedimento dipende molto dalla competenza dell'avvocato e dalla qualità del perito - e la loro qualità e competenza sono spesso strettamente correlate al loro costo.



Per essere preparati ad affrontare i rischi esposti, sarebbe utile una polizza di tutela legale che garantisca la libera scelta di avvocati e periti e che metta a disposizione un massimale adeguato.



# SOLUZIONE ROLAND



# SOLUZIONE ROLAND



# Impostazione ROLAND



Questa Impostazione permette al nostro assicurato di potersi avvalere sin dalle prime fasi della miglior difesa possibile grazie a **massimali realmente adeguati** e all'assoluta libertà di scelta di **Legali e Periti**

Teniamo sempre in considerazione il „**worst case**“ cioè il peggiore dei casi, in base a questa impostazione identifichiamo i massimali più consoni per le diverse tipologie di rischio.



L'assoluta libertà di scelta del legale e del perito sono spesso determinanti per il buon esito del procedimento.

# Omicidio Stradale: rischi e soluzioni del mondo assicurativo



I nostri assicurati affrontano più serenamente i costi per gli avvocati e periti per provare la propria innocenza



# Omicidio Stradale: rischi e soluzioni del mondo assicurativo



Questo tipo di soluzione assicurativa si adatta facilmente ad una svariata serie di attività.

-Aziende di trasporto



-Società di Leasing e di Assistenza

-Associazioni Automobilistiche



-Imprese che vogliono dare una tutela aggiuntiva ai manager che svolgono attività sul territorio



-Retail

Ecc...



**ROLAND.** NOI DIFENDIAMO I VOSTRI DIRITTI.



Noi difendiamo i Vostri diritti

Piazza A. Diaz, 6  
Milano, 20123  
Cell 328 8871062  
E-mail: [studiolegalebruccoleri@gmail.com](mailto:studiolegalebruccoleri@gmail.com)

*Studio Legale*  
*Avv. Maria Bruccoleri*

Via Gioacchino di Marzo 5  
Palermo, 90144  
Tel. 091 309131  
Tel/Fax 091 308038  
PEC: [avvmariabruccoleri@legamail.it](mailto:avvmariabruccoleri@legamail.it)

# **RESPONSABILITA' PENALE E OBBLIGHI DI SINDACI, REVISORI E AMMINISTRATORI DI SOCIETA'**

**[www.avvocatobruccoleri.it](http://www.avvocatobruccoleri.it)**

- *Responsabilità degli amministratori. Presupposti della responsabilità: il parametro della diligenza e corretta amministrazione*
- *La responsabilità penale degli amministratori e la riforma del 11.04.2002, n. 61, nelle false comunicazioni sociali ex artt. 2621 e 2622 c.c.*
  - *La responsabilità per omessa vigilanza ex art. 2392, comma 1.*

- *Il dissenso quale forma di esonero da responsabilità, ex art. 2392, ultimo comma*
  - *Il conflitto di interessi, ex art. 2391 c.c.*

## **ART. 2407 C.C.**

*I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.*

*Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.*

*All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli [2393](#), [2393 bis](#), [2394](#), [2394 bis](#) e [2395](#).*

## **DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE ART. 2403 C.C.**

*Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione [[2623](#), n. 3] ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile [[2423](#), [2432](#)] adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo [2409-bis](#), terzo comma.*

## **POTERI DEL COLLEGIO SINDACALE ART. 2403 BIS C.C.**

*I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.*

*Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro previsto dall'articolo [2421](#), primo comma, n. 5).*

*Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo i sindaci sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari che non si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo [2399](#).*

*L'organo amministrativo può rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.*

**ART. 2409 C.C.**



Delinea i **POTERI** cui possono ricorrere i sindaci per impedire la commissione di reati

→ L'ultima parte della norma prevede espressamente che i provvedimenti previsti dalla prima parte (es. denuncia al Tribunale), possono essere richiesti oltre che dai soci, anche dai sindaci.

**INTERVENTO ALLE ADUNANZE DEL  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
E ALLE ASSEMBLEE  
ART. 2405 C.C.**

*I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione [2380 bis, 2388], alle assemblee [2370] e alle riunioni del comitato esecutivo [2381].*

*I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del consiglio d'amministrazione o del comitato esecutivo, decadono dall'ufficio [2404].*

## **REATI POSSIBILI**

- *L'aggiotaggio (art. 2637 c.c.)*
- *La bancarotta semplice (ex art. 224 Legge fallimentare)*
- *La bancarotta fraudolenta (ex art. 223 Legge fallimentare)*

## **LA RESPONSABILITA' PENALE DEI SINDACI**

- Il principio di personalità
- Le responsabilità penali individuali
- Responsabilità per reati “propri”
- Reati societari
- Reati fallimentari
- Responsabilità a titolo di “concorso”
- Sindaco supplente e di fatto
- Revisori legali

## **LA RESPONSABILITA' PENALE DEI SINDACI**

### **RIFERIMENTI NORMATIVI**

- Codice civile, artt. 2403, 2403 – bis, 2477, 2621, 2622, 2631, 2635, 2638
  - R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 223, 224
  - D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, artt. 27 - 32

## **LA RESPONSABILITA' PENALE DEI SINDACI DELLE SOCIETA' ALLA LUCE DEI NUOVI MODELLI DI GOVERNANCE SOCIETARIA**

- La giurisprudenza compie un passo significativo nel fissare i criteri di identificazione del concorso dei sindaci nei reati commessi dagli amministratori.
- Art. 40 c.p.: l'impunità è costituita dalla responsabilità omissiva per omesso impedimento dell'evento.
- La responsabilità penale dei sindaci nei reati fallimentari.



**GIA' CASS. N. 271 del 21 novembre 1989:**

La Suprema Corte fissa il principio del concorso dei sindaci nel reato di bancarotta fraudolenta documentale commesso dagli amministratori, per il necessario collegamento tra “l’omesso esercizio dei poteri-doveri di controllo o, comunque, l’inerzia nell’adottare le iniziative previste dalla legge per eliminare le irregolarità”, e la irregolare tenuta della contabilità da parte dell’amministratore.



Era richiesto il solo requisito del nesso causale tra le omissioni e la realizzazione delle condotte previste dagli artt. 216 e ss. L.F.

## **CASS. sentenza 28 febbraio 1991, c.d. Cultrera**

- La Cassazione fissa un vero e proprio caposaldo nell'affermazione della responsabilità dei sindaci per il reato di cui all'art. 2629 c.c. di fraudolenta esagerazione della valutazione di azioni conferite, respingendo la tesi difensiva della mancanza di una norma che includa i sindaci tra i soggetti attivi previsti dall'art. 2629 c.c., individua nella “funzione di controllo” la posizione di garanzia rispetto al bene giuridico protetto dalla norma penale.
- Il dovere di controllo e vigilanza non potrebbe essere limitato agli atti espressamente considerati, ma si estenderebbe a tutti gli aspetti dell'attività sociale, in ragione “degli ampi e penetranti poteri conferiti ai sindaci dalla legge”, con collegamento dell'art. 2407, comma 2 c.c., che disciplina la responsabilità civile dei sindaci ex art. 40 c.p.

*Studio Legale*  
*Avv. Maria Bruccoleri*

**CASS. del 22 aprile 1998**  
**Sentenza del Banco Ambrosiano**

Equiparazione di responsabilità penale tra amministratori e sindaci fondata, per questi ultimi, sulla funzione di controllo che discende dall'art. 2392 c.c., richiamato dall'art. 2407 c.c.

**[www.avvocatobruccoleri.it](http://www.avvocatobruccoleri.it)**

- E considerato che il dovere/potere dei sindaci risiede nel:
- Regime di amministrazione e controllo delle società per azioni
- Controllo interno
- Le ricadute delle responsabilità dei sindaci sono sul piano della responsabilità penale


**Per esempio:**  
**CASS. n. 17393 del 13 dicembre 2006**

In tema responsabilità per bancarotta documentale, l'obbligo di vigilanza dei sindaci del collegio sindacale non è limitato al mero controllo contabile, ma deve, anche, estendersi al contenuto della gestione, considerato che la previsione di cui all'art. 2403 c.c., comma 1, prima parte, deve essere correlata con i commi terzo e quarto della stessa norma, che conferiscono ai sindaci il poterdovere di chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni


## **COLLEGIO SINDACALE**

Viene contestato il comportamento doloso omissivo, ai sensi dell'art. 40, comma 2, c.p., in quanto viene ipotizzata la conoscibilità delle medesime falsità di bilancio contestate ai revisori o la presenza di segnali perspicui che avrebbero potuto far ipotizzare tali falsità, e conseguentemente agli stessi viene contestata l'omessa convocazione dell'assemblea dei soci per denunciare le gravi irregolarità riscontrate e la omessa presentazione della denuncia al Tribunale.

Occorre esaminare quali siano i presupposti che possano consentire di ipotizzare condotte penalmente rilevanti in capo al collegio sindacale ed ai revisori.



Tale analisi va effettuata alla luce del fatto che ogni procedimento penale ha una sua fisionomia e fatti e condotte specifiche che non sono sovrapponibili.



ESISTONO DEI PARAMETRI DI RIFERIMENTO CHE  
DEVONO COSTITUIRE, PER IL GIUDICANTE, IL  
CONFINE ENTRO IL QUALE INDIVIDUARE LA  
SUSSISTENZA O MENO DI CONDOTTE  
PENALMENTE RILEVANTI

Nessun problema quando appare evidente la collusione dell'organo di controllo con l'amministrazione e vi è la prova della conoscenza delle condotte illecite e, conseguentemente, dell'omissione di un comportamento doveroso volto ad impedire l'evento e quindi, prova del dolo dell'agente, sotto il profilo della consapevolezza e volontà di commettere il reato.

## **DOLO EVENTUALE**

Più complessa è la individuazione del dolo eventuale in capo all'organo di controllo e, cioè, di quell'atteggiamento del soggetto che non persegue, consapevolmente, la realizzazione del fatto illecito, ma si rappresenta come possibile l'esistenza di presupposti della condotta illecita, ovvero, il verificarsi della conseguenza dell'azione, ma accetta il rischio che il fatto possa verificarsi.

## **RESPONSABILITA' DEL REVISORE**

### **ART. 15 D.lgs. n. 39 del 2010**

- I revisori legali e le società di revisione rispondono in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi, per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri. Nei rapporti interni tra i debitori solidali, essi sono responsabili nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato.
- Il responsabile della revisione ed i dipendenti che hanno collaborato all'attività di revisione contabile sono responsabili, in solido tra loro, e con la società di revisione legale, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati. Essi sono responsabili entro i limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato.

## **RESPONSABILITA' DEL REVISORE**

### **ART. 15 D.lgs. n. 39 del 2010**

L'azione di risarcimento nei confronti dei responsabili, ai sensi del presente articolo, si prescrive nel termine di 5 anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio d'esercizio o consolidato emessa al termine dell'attività di revisione cui si riferisce l'azione di risarcimento.

## **SANZIONI AMMINISTRATIVE**

- Provvedimenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze
- Provvedimenti della CONSOB

### **TIPOLOGIE:**

- Sospensione dal Registro per un massimo di 5 anni
- Revoca di uno o più incarichi di revisione legale
- Divieto di accettare nuovi incarichi di revisione legale per un massimo di 3 anni
- Cancellazione dal Registro

### **IMPORTI DELLE POSSIBILI SANZIONI:**

Da euro 1.000,00 a euro 150.000,00

## **VIGILANZA DEL MINISTERO**

- Applicazione al revisore legale o alla società di revisione legale di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 150.000,00 euro.
- Sospensione dal Registro, per un periodo non superiore a 5 anni.
- Revocazione di uno o più incarichi di revisore legale.
- Divieto al revisore legale o alla società di revisione legale di accettare nuovi incarichi di revisione legale dei conti per un periodo non superiore a 3 anni.
- Cancellazione dal Registro, il revisore legale, la società di revisione o il responsabile della revisione.

## **PROCEDURA DI CONTESTAZIONE DELLE INFRAZIONI (ART. 25)**

- Il Ministero dell'Economia e delle Finanze contesta al revisore gli addebiti entro 180 giorni dall'accertamento e entro 360 giorni dall'accertamento se l'interessato risiede all'estero e ha sede all'estero.
- Entro 30 giorni dalla contestazione il destinatario ha facoltà di presentare deduzioni.
- Eventuale promemoria del provvedimento sanzionatorio.
- Pubblicazione sul Registro elettronico del provvedimento di applicazione della sanzione.
- Entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento sanzionatorio è possibile presentare un atto di opposizione.

## **LE SANZIONI APPLICABILI DALLA CONSOB**

Con il D.lgs. n 39/2010 resta assegnato alla CONSOB il potere di emettere sanzioni nei confronti dei revisori e delle società di revisione per accertare irregolarità da questi compiute nello svolgimento dell'attività di revisione, svolta solo nei confronti degli Enti di interesse pubblico.

## **VIGILANZA DELLA CONSOB**

- Applicare al revisore legale o alla società di revisione legale una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000,00 a 500.000,00.
- Revocare uno o più incarichi di revisione legale a enti di interesse pubblico.
- Vietare al revisore legale o alla società di revisione legale di accettare nuovi incarichi di revisore legale relativi a enti di interesse pubblico per periodo non superiore a 3 anni.
- Proporre al Ministero dell'Economia e delle Finanze la sospensione dal Registro, per un periodo non superiore a 5 anni, del responsabile della revisione legale dei conti al quale sono ascrivibili le irregolarità.
- Proporre al Ministero dell'Economia e delle Finanze la cancellazione dal Registro della società di revisione o del responsabile della revisione legale.

## **LE FATTISPECIE PENALI CONSIDERATE PER I REVISORI**

- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale (art. 27).
- Corruzione dei revisori (art. 28).
- Impedito controllo (art. 29).
- Compensi illegali (art. 30).
- Illeciti rapporti patrimoniali con la società assoggettata a revisione (art. 31).

## **FALSITA' NELLE RELAZIONI O NELLE COMUNICAZIONI DEI RESPONSABILI DELLA REVISIONE LEGALE**

### **ART. 27**

- 1. I responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.*
- 2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.*
- 3. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.*
- 4. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 3 è aumentata fino alla metà.*
- 5. La pena prevista dai commi 3 e 4 si applica a chi dà o promette l'utilità nonché ai direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico assoggettato a revisione legale, che abbiano concorso a commettere il fatto.*

## **CORRUZIONE DEI REVISORI**

### **ART. 28**

La corruzione del responsabile della revisione si realizza qualora questi ponga in essere, oppure, ometta atti in violazione degli obblighi derivanti dal suo ufficio in seguito alla dazione o alla semplice promessa di conseguire qualsiasi tipologia di utilità, causando un danno alla società soggetta a revisione.

**In tale caso la pena è la reclusione.**

## **CORRUZIONE DEI REVISORI**

### **ART. 28**

- 1. I responsabili della revisione legale, i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilità, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione sino a tre anni. La stessa pena si applica a chi dà o promette l'utilità.*
- 2. Il responsabile della revisione legale e i componenti dell'organo di amministrazione, i soci, e i dipendenti della società di revisione legale, i quali, nell'esercizio della revisione legale dei conti degli enti di interesse pubblico o delle società da queste controllate, fuori dei casi previsti dall'articolo 30, per denaro o altra utilità data o promessa, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica a chi dà o promette l'utilità.*
- 3. Si procede d'ufficio.*

## **IMPEDITO CONTROLLO**

### **ART. 29**

Il reato di impedito controllo, di cui all'art. 29, modifica l'art. 2625 c.c., prevedendo la responsabilità per gli amministratori che, occultando documenti o con altri artifici, impediscano od ostacolino l'attività di revisione.

## **IMPEDITO CONTROLLO ART. 29**

- 1. I componenti dell'organo di amministrazione che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di revisione legale sono puniti con l'ammenda fino a settantacinquemila euro.*
- 2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno ai soci o a terzi, si applica la pena dell'ammenda fino a settantacinquemila euro e dell'arresto fino a diciotto mesi.*
- 3. Nel caso di revisione legale di enti di interesse pubblico, le pene di cui ai commi 1 e 2 sono raddoppiate.*
- 4. Si procede d'ufficio.*

## **COMPENSI ILLEGALI**

- La fattispecie relativa alla percezione di compensi non dovuti è prevista dall'art. 40, comma 22, del d.lgs 27 gennaio 2010, n. 39.
- Si applica ai casi in cui il responsabile della revisione legale e i componenti dell'organo di amministrazione, i soci e i dipendenti della società di revisione legale percepiscono, direttamente o indirettamente, dalla società assoggettata a revisione legale compensi in denaro o in altra forma, oltre quelli legittimamente pattuiti.
- Sono puniti con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da euro 1.000 a euro 100.000.
- La stessa pena si applica ai componenti dell'organo di amministrazione, ai dirigenti e ai liquidatori della società assoggettata a revisione legale che hanno corrisposto il compenso non dovuto.


## **ILLECITI RAPPORTI PATRIMONIALI CON LA SOCIETA' ART. 31**

*Gli amministratori, i soci responsabili della revisione legale e i dipendenti della società di revisione che contraggono prestiti, sotto qualsiasi forma, sia direttamente che per interposta persona, con la società assoggettata a revisione o con una società che la controlla, o ne è controllata, o si fanno prestare da una di tali società garanzie per debiti propri, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 206 a euro 2.065.*

- Le fattispecie aggiuntive nel caso in cui il collegio sindacale svolga anche revisione legale.



### **Responsabilità civili:**



La responsabilità del revisore in sede civile è sanzionata con la condanna al risarcimento del danno prodotto, ex art. 2407 c.c.

## **RESPONSABILITA' CONTRATTUALE DEL REVISORE**

- Discende direttamente dal contratto stipulato dal revisore ed il cliente, che con la propria assemblea conferisce l'incarico.
- Nelle proposte di revisione presentate spesso si includono clausole relative a limiti alla responsabilità contrattuale determina in base a multipli dell'importo degli onorari pattuiti, ma, comunque, non vi è alcuna disposizione normativa che li preveda giuridicamente.
- La mancanza di limiti alle richieste di risarcimento di danni ha portato spesso a richieste di risarcimento di danni irrealistici effettuate dalle società clienti nei confronti delle società di revisione con rilevanti danni di immagine per queste ultime, oltre a grandi difficoltà per assicurare i propri rischi contrattuali, come ogni prudente professionista effettuata.

## **RESPONSABILITA' EXTRACONTRATTUALE**

- Per la responsabilità extracontrattuale, fra i soggetti che, pur non avendo stipulato un contratto, vantano interessi da tutelare relativamente ai risultati della revisione, rientrano i soci e soprattutto i soci di minoranza per i quali le uniche informazioni disponibili sono quelle contenute nel bilancio oggetto di revisione e controllo. Molte altre classi di interessi sono portatori di esigenze conoscitive sul bilancio, e verso questi il revisore è responsabile per danni causati da negligenza, dolo o colpa nello svolgimento del proprio incarico.
- La responsabilità nei confronti degli organi di controllo, quali collegio sindacale, revisori interni e amministratori, nei modelli societari in cui si applica il controllo si esplicita come una responsabilità di natura informativa, sotto gli aspetti della completezza e della correttezza

## **RESPONSABILITA' EXTRACONTRATTUALE E LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO**

 Il revisore è responsabile nei confronti degli altri soggetti con funzioni di controllo per l'assoluta mancanza o incompletezza delle informazioni fornite nello stesso modo in cui essi lo sono nei sui confronti.

Si tratta di un aspetto di non facile determinazione.

 È necessario valutare la significatività dell'errore, ovvero l'ampiezza della "omissione o dell'errore contenuto nelle informazioni contabili".

Anche per i revisori il legislatore ha concesso espressamente un potere di controllo ispettivo




Art. 14 D.lvo 27/10/2010 prevede che il revisore o la società incaricata dei controlli contabili può chiedere agli amministratori documenti e notizie utili al controllo e può procedere ad ispezioni.

**➡ I documenti e le carte di lavoro vanno conservati per 10 anni**

## **POTERI DEI REVISORI**

- Non sono espressamente indicati da una norma, ma si deducono dal testo dell'art. 14 del D.lvo 27/10/2010, che prevede, in capo ai revisori, l'obbligo di esprimere un giudizio, con apposita relazione, sul bilancio di esercizio e, quindi, nel potere/dovere di esprimere eventuali rilievi o giudizio negativo.
- La comunicazione all'Autorità di Vigilanza costituisce un potere/dovere in capo ai revisori ai sensi dell'art. 155 c.c., 2 TUF, per quanto riguarda le società vigilate da CONSOB e ai sensi dell'art. 52 TUB, per le società sottoposte a vigilanza di Banca d'Italia.



Al fine di consentire un efficace controllo da parte degli organismi di vigilanza, l'art. 2409 septies c.c., prevede che il collegio sindacale e i soggetti incaricati della revisione legale dei conti si scambino, tempestivamente, le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

## **RESPONSABILITA' PENALI**

### **FALSITA'**

- Art. 2621 c.c. : False comunicazioni sociali
- Art. 2622 c.c. : False comunicazioni sociali a danno dei soci o dei creditori

### **ILLECITI COMPIUTI CON OMISSIONE**

- Art. 2630 c.c. : Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni, depositi di atti
- Art. 2631 c.c. : Omessa convocazione dell'assemblea

### **ALTRI CASI**

- Art. 2635 c.c. : Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità
- Art. 2636 c.c. : Illecita influenza sull'assemblea
- Art. 2637 c.c. : Aggiotaggio
- Art. 2638 c.c. : Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

**I reati previsti dagli artt. 2630, 2636 e 2637, riguardano chiunque agisca in termini di reato, quindi, anche eventuali revisori che operino in tal modo.**

- Art. 2621 c.c.: **False comunicazioni sociali**
- Art. 2622 c.c.: **False comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori**

Fattispecie che riveste natura delittuosa, differenziata nella pena e nella procedibilità, a seconda che si tratti di società quotata o non.



**Prevede che per tale reato si proceda a querela di parte, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee o che si tratti di società quotate, nei cui casi si procede d'ufficio.**

- Il delitto di false comunicazioni sociali emerge quando un soggetto formalmente o sostanzialmente qualificato espone, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico, nelle relazioni, nei bilanci o in altre comunicazioni sociali previste dalla legge, fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche, patrimoniali e finanziarie della società o del gruppo a cui essa appartiene.
- La norma incriminatrice delle false comunicazioni societarie tutela la veridicità e completezza delle informazioni per il leale esercizio dell'attività economica e per il rispetto di soggetti che non possono intervenire, in modo alcuno, sulla formazione delle decisioni dell'ente, perché creditori dello stesso, suoi soci di minoranza, risparmiatori o investitori della società quando questa sia quotata nei mercati ufficiali.

## **PROBLEMI INTERPRETATIVI**



L'interpretazione della formula “cagionano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori” pone problemi interpretativi relativamente a:

- Natura e prova del danno patrimoniale inflitto.
- Individuazione di un nesso causale fra il fatto e il danno.
- Precisazione della nozione di “creditori”.
- Le ipotesi di falsità sono state suddivise in diverse categorie, individuabili in operazioni di scambio relative a diverse aree di interesse, tra le quali:
  - **Produzione**
  - **Finanziamenti**
    - **Capitale**
  - **Valutazione di elementi inclusi in bilancio**

**ESEMPI:**  
**ATTI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI SCAMBIO RELATIVE**  
**ALLA PRODUZIONE**

- Vendite fittizie di beni, in Italia o all'estero.
- Emissione di false fatture per prestazioni di servizi.
- Vendite di beni a prezzi di favore nei confronti di un intermediario compiacente.
- Operazioni fittizie di leasing o di lease back.
- Incassi realizzati e non contabilizzati.
- Acquisti fittizi di beni apparenti.
- Simulazione di liti conseguenti ad operazioni regolarmente eseguite e fatturate, ovvero simulazione di contratti.
- Corresponsione di penali fittizie in relazione a contratti dei quali è stato volutamente procurato l'inadempimento.
- Mancata contabilizzazione di acquisti per approvvigionarsi merci in modo "non ufficiale".

## **OPERAZIONI DI SCAMBIO INERENTI L'AEREA FINANZIARIA**

- Cessione di partecipazioni o di altri strumenti finanziari
- Operazioni di back to back, con le quali si realizza un contratto fiduciario con garanzia bilaterale.
- Operazioni con le quali il soggetto controllante gestisce la propria liquidità e la liquidità delle società appartenenti al gruppo di società da essa controllate.
- Utilizzo di centri di rifatturazione collocati in territori fiscalmente privilegiati.
- Operazioni con le quali viene mutuata la natura giuridica del contratto originariamente stipulato tra i contraenti.
- Stipula simultanea di contratti d'opzione e di altri contratti su titoli o strumenti finanziari, di segno opposto tra di loro, e la contabilizzazione del solo contratto che genererà effetti negativi sul conto economico, ignorando quello che produrrà effetti positivi.

## **OPERAZIONI RELATIVE ALL'AREA DEL CAPITALE**

- Conferimenti di beni il cui valore reale è inferiore a quello per il quale vengono emesse le azioni o quote della società conferita.
- Conferimenti dissimulati sotto l'aspetto della cessione di beni.
- Acquisto di proprie azioni corrispondendo ai soci un prezzo superiore a quello effettivo.
- Simulata distribuzione di utili.

## **IPOTESI DI FALSITA' DIPENDENTI DA VALUTAZIONI**

- Sovrastima del valore delle immobilizzazioni materiali e di quelle immateriali.
- Oneri pluriennali, per i quali occorrerà verificare, anche, l'effettività della prestazione ricevuta.
- Beni immateriali, per i quali occorrerà, in modo specifico, verificare la loro sostanza contrattuale ed economica.
- Avviamento, per il quale si dovrà verificare che esso sia stato acquisito a titolo oneroso, e che il valore indicato in bilancio corrisponda al costo effettivamente sostenuto.

## **RESPONSABILITA' DELL'AMMINISTRATORE POSIZIONE DI GARANZIA**

La fonte della responsabilità penale dell'amministratore per concorso, mediante omissione, nasce dalla combinazione tra l'art. 40 cpv, c.p., e la posizione di garanzia costituita dall'obbligo di vigilanza ed impeditivo di cui al comma 2, dell'art. 2392 c.c., e dall'obbligo di conservazione dell'integrità del patrimonio sociale nei confronti dei creditori di cui all'art. 2394 c.c.

**ART. 2630 C.C.**  
**OMESSA ESECUZIONE DI DENUNCE**

*“Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro.  
Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo”.*

## **ART. 2631 C.C. OMESSA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

*Gli amministratori e i sindaci che omettono di convocare l'assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi previsti, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032 euro a 6.197 euro. Ove la legge o lo statuto non prevedano espressamente un termine, entro il quale effettuare la convocazione, questa si considera omessa allorchè siano trascorsi trenta giorni dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell'assemblea dei soci. La sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo in caso di convocazione a seguito di perdite o per effetto di espressa legittima richiesta da parte dei soci*

**ART. 2636 C.C.**  
**ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA**

*Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

**ART. 2637 C.C.**  
**AGGIOTAGGIO**

*Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.*

## **ART. 2638 C.C., COMMA 1 OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITA' PUBBLICHE DI VIGILANZA**

*Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti [2639] e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza [2545 quaterdecies, 2547, 2619], o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorchè oggetto di valutazioni [2426], sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi [2640].*

**ART. 2638 C.C., COMMA 2**  
**OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI**  
**DELLE AUTORITA' PUBBLICHE DI VIGILANZA**

*Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.*

*La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.*

**www.avvocatobruccoleri.it**

## **LA RESPONSABILITA' PENALE DEL SINDACO E DEL REVISORE LEGALE IN SITUAZIONE DI CRISI DI IMPRESA**

Il controllo delle società è stato definito come  
“Reticolo di controllo”



***POSSIBILE SOVRAPPOSIZIONE DI COMPETENZE TRA DIVERSI  
ORGANI***



Il giudice penale ha il gravoso compito di individuare ed isolare i contributi realmente rilevanti, rispetto agli illeciti ritenuti sussistenti ed imputabili ai singoli soggetti per il ruolo e la funzione rivestita.

Per giungere all'affermazione di responsabilità degli organi di controllo occorrerà che il Giudice penale, individuata la posizione di garanzia rivestita e, quindi, i doveri che sono imposti dalla normativa che regola il loro operato, accerti:

- ✓ Mancata attivazione dei poteri impeditivi.
- ✓ Sussistenza di un nesso causale tra la mancata attivazione dei poteri impeditivi ed il fatto di reato.
- ✓ Dolo eventuale.

## **CONDOTTA PENALMENTE RILEVANTE**

### **CARATTERI:**

- Non avere espresso un giudizio negativo, evidenziando, nella relazione al bilancio dei revisori le falsità. Tale giudizio negativo avrebbe comportato l'attivazione da parte del collegio sindacale dei poteri impeditivi di cui all'art. 2406, comma 2, cc.
- Non avere attivato i controlli ed i relativi provvedimenti da parte dell'Organo di Vigilanza, con espressa segnalazione dei fatti censurabili a detto organo di vigilanza.
- La condotta omissiva penalmente rilevante, ai sensi dell'art. 40, comma 2, c.p., e quella del concorso del reato, ai sensi dell'art. 110 c.p. dei revisori con gli amministratori viene individuata dall'organo dell'accusa.

## **RIFORMA SOCIETARIA DEL 2003**

Ha rafforzato il principio dell'obbligo degli amministratori operativi di far conoscere senza reticenze od omissioni, le operazioni poste in essere all'intero Consiglio di amministrazione, e, quindi, al Collegio sindacale che partecipa alla seduta del C.d.A.

### **CONSEGUENZE:**

- Tale obbligo di informazione non costituisce di per sé, in caso di omissione, una esimente che escluda ogni responsabilità degli organi di controllo.
- Non può sussistere la responsabilità del collegio sindacale e dei revisori se l'omissione informativa non poteva essere percepita, per le modalità con cui è stata posta in essere l'operazione censurabile, pur operando detti organi scrupolo e diligenza.

## **IMPOSSIBILIA NEMO TENETUR**

- L'operare con la diligenza imposta dal legislatore agli organi di controllo e segnatamente quella specifica richiesta al professionista, faccia emergere dei segnali d'allarme in relazione all'anormalità di alcune operazioni.  
Sintomi che facciano supporre operazioni sospette o censurabili.
- **Il Giudice penale deve accertare che l'organo di controllo era in condizione di essere consapevole dell'esistenza di sintomi che consentissero di comprendere il senso reale dell'operazione costituente reato.**

## **INDICATORI DI CRISI O c.d. SEGNALI DI ALLARME**

**Per avere una indicazione concreta di quali possano essere i segnali perspicui di cui dice la legge e che debbono mettere in allarme gli organi di controllo, si può certamente fare riferimento a quei segnali potenzialmente indicativi di problemi di continuità aziendale.**

## **INDICATORI FINANZIARI DI CRISI**

- ✓ Situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo.
- ✓ Prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza.
- ✓ Indizi di cessazione del sostegno finanziario da parte dei creditori.
- ✓ Bilanci storici o prospettici che mostrano flussi di cassa negativi.
- ✓ Principali indici economico-finanziari negativi.
- ✓ Consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività utilizzate per generare i flussi di cassa.
- ✓ Difficoltà nel pagamento di dividendi arretrati o discontinuità nella distribuzione di dividendi.
- ✓ Incapacità di rispettare le clausole contrattuali dei prestiti.
- ✓ Incapacità di pagare i debiti alla scadenza.
- ✓ Cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori, dalla condizione “a credito” alla condizione “pagamento alla consegna”.
- ✓ Incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri investimenti necessari.

## **INDICATORI GESTIONALI DI CRISI**

- ✓ Intenzione della direzione di liquidare l'impresa o di cessare l'attività.
- ✓ Perdita di membri della direzione con responsabilità strategiche senza una loro sostituzione.
- ✓ Perdita di mercati fondamentali, di clienti chiave, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti.
- ✓ Difficoltà con il personale.
- ✓ Scarsità nell'approvvigionamento di forniture importanti.
- ✓ Comparsa di concorrenti di grande successo.

## **ALTRI INDICATORI**

- ✓ Capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conforme ad altre norme di legge.
- ✓ Procedimenti legali o regolamentari in corso che, in caso di soccombenza, possono comportare richieste di risarcimento cui l'impresa non è in grado di far fronte

TALI ELEMENTI DEVONO ESSERE VALUTATI IN  
CONCRETO E RAPPORTATI ALLA COMPLESSIVA  
SITUAZIONE PATRIMONIALE, GESTIONALE E  
FINANZIARIA DELLA SOCIETA'



E' opportuno richiedere agli amministratori tutte quelle informazioni utili e necessarie per la corretta valutazione, lasciando traccia documentale di tale attività e traccia documentale delle decisioni e delle ragioni dei provvedimenti assunti dagli organi di controllo.

La Suprema Corte ha individuato i passaggi attraverso cui si può giungere all'affermazione di responsabilità per dolo eventuale degli organi di controllo:

- ✓ Prova della presenza di chiari e specifici segnali dal'allarme.
- ✓ Dimostrazione che quei segnali d'allarme indicavano, in maniera inequivocabile, che lo specifico evento criminoso, poi verificatosi, era in corso di realizzazione.
- ✓ Verifica che il soggetto avesse effettivamente percepito e valutato o avrebbe, con la diligenza richiesta, potuto percepire tali segnali come rappresentativi degli illeciti in itinere.

*Studio Legale*  
*Avv. Maria Bruccoleri*

*Il manager paga al posto della società. Scatta il sequestro per equivalente sui beni personali del rappresentante legale per l'evasione della sua azienda*

**(Da “Italia Oggi” del 16.01.2016).**

*Ruolo attivo dei revisori nella procedura d'allerta per l'emersione della crisi d'impresa*

**(Da “Italia Oggi” del 22.01.2016).**

**[www.avvocatobruccoleri.it](http://www.avvocatobruccoleri.it)**

# DEPENALIZZAZIONE

- *Depenalizzato l'ostacolo ai revisori. Stop al penale per i manager che frenano i controlli e per le violazioni sulle comunicazioni antiriciclaggio*  
**(Da "Il sole 24 ore" del 16 gennaio 2016).**
- *Depenalizzazione, iter a più vie. Atti d'ufficio all'autorità amministrative al giudice civile su istanza dei danneggiati*  
**(Da "Il sole 24 ore" del 17 gennaio 2016).**
- *Norme retroattive. Depenalizzazione per il passato*  
**(Da "Italia Oggi" del 26 gennaio 2016).**

**[www.avvocatobruccoleri.it](http://www.avvocatobruccoleri.it)**

*Studio Legale*  
*Avv. Maria Bruccoleri*

**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**

**[www.avvocatobruccoleri.it](http://www.avvocatobruccoleri.it)**



**ROLAND.** NOI DIFENDIAMO I VOSTRI DIRITTI.



Noi difendiamo i Vostri diritti



**ROLAND.** NOI DIFENDIAMO I VOSTRI DIRITTI.



Vertenze civili – Azione di responsabilità del socio

## CONCLUSIONI

Voglia l'Onorevole Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, e previe le declaratorie del caso e di legge:

- **In via principale e nel merito**

Accertare, per tutti i motivi di cui in narrativa, il dolo o la colpa con cui la signora  
ha agito in qualità di Amministratore Unico della  
nei confronti della ) causandole danni ex art. 2395 c.c., e condannarla  
al risarcimento di tutti i danni patiti e *patiendi*, diretti ed indiretti, inclusa la perdita  
della chance, causati alla società attrice nella misura che risulterà provata e dovuta  
nel corso del presente procedimento, o che potrà essere determinata, occorrendo,  
anche in via equitativa dal Tribunale, il tutto oltre ad interessi ed a rivalutazione  
dalla domanda all'effettivo saldo.

CIVILE – AZIONE DI RESPONSABILITA' DEL SOCIO




Onorari		20.000,00
Totale	<b>Spese legali: oltre € 28.000,00</b>	<u>20.000,00</u>
Riepilogo		
Spese Onorari	€	6,00
	€	20.000,00
	€	<u>20.006,00</u>
Rimborso forfettario spese generali	€	2.500,00
Imponibile IRPEF	€	<u>22.506,00</u>
Contributo integrativo ex art. 11 Legge 20/09/1980 n. 576 4,00% su € 22.506,00	€	900,24
Imponibile I.V.A.	€	<u>23.406,24</u>
	€	4.681,25
Totale netto	€	<u><u>28.087,49</u></u>



**ROLAND.** NOI DIFENDIAMO I VOSTRI DIRITTI.



Procedimenti penali




**TRIBUNAL DE MARTIGNY ET ST-MAURICE**  
 CANTON DU VALAIS

1	2	3	4	5
Regu 11 JUL 2016				
Rép.				

**PREUVES AUX DÉBATS**

en la cause

**Service de protection des travailleurs et des relations du travail <>**

**R**

Le juge des districts de Martigny et St-Maurice est saisi de la cause pour jugement.

En vue des débats, je vous impartis un délai échéant le **25 juillet 2016** pour présenter et motiver vos réquisitions de preuve conformément à l'article 331 alinéa 2 du Code de procédure pénale (CPP).

Vous êtes d'ores et déjà avisés des frais et des indemnités entraînés par le non-respect de ce délai.

La récusation des membres du tribunal peut être demandée conformément à l'article 58 CPP.

Martigny, le 4 juillet 2016

Le juge de district:



---

**Article 58 alinéa 1 CPP Récusation demandée par une partie**

Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.

**Article 331 alinéas 1 et 2 CPP Fixation des débats**

<sup>1</sup> La direction de la procédure détermine les preuves qui seront administrées lors des débats. Elle fait connaître aux parties la composition du tribunal et les preuves qui seront administrées.

<sup>2</sup> Elle fixe en même temps un délai aux parties pour présenter et motiver leur réquisition de preuves en attirant leur attention sur les frais et indemnités qu'entraîne le non respect du délai.

CGE / CTF / 14

Hôtel de Ville - 1920 Martigny - Tél. 027 607 81 40 - Fax 027 607 81 44 - CCP 19-4374-4

[redacted]

A) del delitto p. e p. dall'art. 321 c.p., in relazione all'art. 319 c.p., perché, quale consigliere di amministrazione, procuratore e direttore generale del [redacted] (A.), dopo aver ricevuto dal Sindaco del Comune di [redacted] (nei cui confronti, al riguardo, si sta procedendo separatamente), la richiesta di assumere come infermiera [redacted] figlia di amici del [redacted] concordava con lo stesso [redacted] che, in cambio dell'assunzione della [redacted] il Sindaco [redacted] si sarebbe adoprato, approfittando della propria posizione istituzionale, e in particolare del potere di nomina e di revoca dei dirigenti pubblici (art. 50 c. 10 e 109 del d.lgs. n. 267 del 2000), affinché il predetto Comune accelerasse il pagamento di alcune fatture scadute, emesse dal [redacted] in favore del Comune di [redacted] dell'importo complessivo pari ad euro 900.000, in violazione del principio di imparzialità (art. 97 Cost.), in quanto l'intervento del [redacted] avrebbe riguardato solo i crediti vantati dall' [redacted]; non anche quelli di altre società che si trovavano nella medesima condizione dell' [redacted] nonché in violazione del principio di separazione tra politica e amministrazione (art. 107 d.lgs. n. 267 del 2000), in quanto l'emissione del mandato di pagamento è atto di esclusiva competenza dirigenziale, sottratto alle attribuzioni del Sindaco.

[redacted]

B) dell'illecito p. e p. dall'art. 25 c. 2 del d.lgs n. 231 del 2001, in relazione agli artt. 321 e 319 c.p., perché il reato di cui al capo che precede veniva commesso da [redacted] - nella sua qualità di consigliere di amministrazione, di procuratore e di direttore generale dell' [redacted], quindi, di soggetto munito dei poteri di direzione dell'ente ai sensi dell'art. 5 lett. a) del d.lgs. n. 231 del 2001 - nell'interesse ed a vantaggio dell' [redacted] e, segnatamente, affinché tale società conseguisse in via preferenziale ed anticipata il pagamento richiesto telefonicamente dal [redacted], relativo al pagamento di alcune fatture scadute, emesse dall' [redacted] in favore del Comune di [redacted], per un importo complessivo pari ad euro 900.000 circa.

[redacted]

PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE DI [REDACTED]  
P.M. dott. L. [REDACTED]

Proc. pen. n. [REDACTED] R.G. n.r. [REDACTED]

Quale difensore e procuratore speciale -- come da atto allegato alla presente istanza - della [REDACTED] società  
chiamata a rispondere nel procedimento penale in epigrafe indicato per la responsabilità amministrativa da reato in forza delle condotte previste dagli artt. 321 e 319 c.p. e art. 25 c. 2 D. Lgs. 231/01, rassegno la seguente

Istanza di applicazione su richiesta della parte

ai sensi degli artt. 444 c.p.p. e segg. e degli articoli 34 e 63 D. Lgs n. 231/2001, della sanzione pecuniaria complessivamente determinata in € 17.200,00 (diciasettemiladuecento euro).

Premesso

- che l'applicazione all'ente della sanzione su richiesta è ammissibile in quanto il giudizio nei confronti dell'imputato, organo della società [REDACTED] è definibile a norma dell'art. 444 del c.p.p. (a tal proposito, si rappresenta che il [REDACTED] ha presentato istanza di applicazione della pena in data odierna);
- che, ai sensi dell'art. 25 D. Lgs. 231/2001, sarebbe in astratto applicabile la sanzione interdittiva nel caso in esame, ma, ai sensi dell'art 13 del Decreto citato, le sanzioni interdittive si applicano a condizione che ricorra almeno una delle seguenti condizioni: che l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità o in caso di reiterazione degli illeciti.

Nel caso che ci occupa, l'ente non ha ottenuto in virtù del reato un profitto di rilevante entità perché ha ricevuto in pagamento dal Comune di Guidonia circa 435.000,00 euro a fronte di fatture emesse per oltre 900.000,00 in relazione alle quali sono stati emessi dall'Autorità giudiziaria e notificati nei termini decreti ingiuntivi, e di ulteriori fatture per oltre 1.400.000,00 non contestate dall'Ente pubblico. E' evidente, dunque, che la società [REDACTED] ha ricevuto esclusivamente il pagamento di una minima parte di quanto dovuto dal

## CORRUZIONE E D.LGS. N. 231/2001



Comune di [ ] e, dunque, non ricorre un profitto direttamente derivante dalla commissione del reato, che avrebbe avuto come scopo soltanto di accelerare il pagamento di quanto effettivamente dovuto alla società.

Ugualmente, non ricorre l'altra condizione prevista dall'art 13 citato per l'applicazione della sanzione interdittiva, non essendovi stata alcuna reiterazione di illeciti.

Nel caso che ci occupa, dunque, è applicabile esclusivamente la sanzione pecuniaria, determinata attraverso il seguente calcolo,

- Quote duecento (200) per la pena base prevista dall'art. 25 c.2 D.Lgs 321/01 in relazione agli artt. 321 e 319 c.p. così come contestati al capo B) dell'imputazione, attribuendo ad ogni quota il valore di euro 258,00, ai sensi degli articoli 10 e 11 D. Lgs. 231/2001:  $200 \times € 258 = € 51.600,00$ .
- Concessa la riduzione della sanzione ai sensi dell'art. 12 lett. b) D.Lgs 321/01 (per quanto sopra esposto, infatti, il danno patrimoniale cagionato al Comune di Guidonia è di particolare tenuità, avendo l'ente pubblico provveduto a pagare esclusiva [ ] tanto dovuto ed avendo anzi evitato di gravare di ulteriori interessi di mora l'importo delle fatture pagate – si ribadisce, solo parzialmente rispetto al dovuto) =  $€ 51.600,00 - \frac{1}{2} = € 25.800,00$ .
- Concessa la diminuzione per il rito  $€ 25.800,00 - \frac{1}{3} = € 17.200,00$ .

Rileva, inoltre, sottolineare che, secondo le indagini svolte, l'unica società che si trovava nella medesima condizione creditoria di [ ] – ossia era in regola con il Durc, non aveva debiti nei confronti di Equitalia ed aveva ottenuto decreti ingiuntivi per i crediti maturati nei confronti del Comune di [ ] – era la [ ]. Le fatture non liquidate in favore di codesta seconda società, però, ammontavano ad un totale inferiore a 16.000,00 euro. Non può non cogliersi il diverso impatto finanziario che provoca nei conti di una società il mancato pagamento di tale cifra a fronte del ritardato pagamento (per una parte dei debiti il ritardo era di oltre due anni) per centinaia di migliaia di euro sopportato dalla [ ], che – dovendo continuare ad erogare i servizi sanitari – è stata comunque costretta ad affrontare gli ingenti costi della struttura facendo ricorso all'oneroso finanziamento bancario.

Con osservanza.

[ ] 2016

## CORRUZIONE E D.LGS. N. 231/2001



NUMERO QUOTE (determinate secondo tradizionali indici di gravità dell'illecito)		VALORE PRO QUOTA (determinate secondo la condizione economico- patrimoniale dell'ente)		AMMONTARE DELLA SANZIONE PECUNIARIA	
MIN	MAX	MIN €	MAX €	MIN €	MAX €
100	1.000	258,00	1.549,00	25.800,00	1.549.000
<b>Riduzione 1/2</b> <b>Art. 12 co. 1</b>			103,00 art. 11 co. 3	10.300,00	103.000,00
<b>Riduzione</b> <b>da 1/3 a 1/2</b> <b>Art. 12 co. 2</b> <b>Art. 26 co. 1</b>				10.300,00	
<b>Riduzione</b> <b>da 1/2 a 2/3</b> <b>art. 12 co. 3</b>				10.300,00	

## TERREMOTO DEL 2012



ROLAND L'Innovazione nella Tutela Legale

A) del reato p. e p. dagli artt. 110 e 640-bis c.p., perché in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di [redacted] co, direttore dei lavori con poteri di attestazione della verità e correttezza dei documenti predisposti dall'appaltatore ed in particolare Giornale dei lavori, Stati di avanzamento lavori nn. 3 e 4, Registro della contabilità e Certificato di ultimazione dei lavori

[redacted]

nell'ambito del contratto d'appalto pubblico per la progettazione e realizzazione di palestre scolastiche temporanee [redacted] stimolato il 4 giugno 2013 tra il Commissario delegato per l'emergenza sisma 2012 e l'impresa [redacted] mediante artifici e raggiri consistiti nella predisposizione e successiva presentazione alla stazione appaltante di documentazione falsamente attestante la regolare progressione dei lavori (in particolare il Giornale dei lavori, gli Stati di avanzamento lavori nn. 3 e 4, il Registro di contabilità ed il Certificato di ultimazione dei lavori) inducevano in errore il Responsabile del procedimento ed il Commissario delegato per l'emergenza sisma 2012 in merito alla data dell'effettiva conclusione dei suddetti lavori non ancora conclusi alla data di scadenza imposta e così si procuravano un ingiusto profitto consistente

- nella liquidazione in favore di [redacted] delle fatture nr. [redacted] del 2013 per rispettivi importi di € 142.740,46 + IVA 10% e € 155.5681,89 + IVA 10% a gravare sul fondo speciale di cui all'art. 2 del D.L. n. 74 del 2012, come successivamente convertito, anteriormente rispetto alla reale conclusione dei lavori ed a quanto contrattualmente previsto ai sensi degli artt. 11 del contratto d'appalto e 20 del capitolato,
- nella mancata applicazione ad [redacted] della penale per ritardata conclusione dei lavori di cui agli artt. 6 del contratto d'appalto e 14 del capitolato,

con corrispondente danno per la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Fatto commesso in [redacted] (Commissario delegato per l'emergenza sisma 2012) o in data prossima e anteriore

[redacted]

B) del reato p. e p. dagli artt. 110, 479, 61 n.2 e 81 cpv c.p. perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di [redacted] co, direttore dei lavori con poteri di attestazione della verità e correttezza dei documenti predisposti dall'appaltatore ed in particolare Giornale dei lavori, Stati di avanzamento lavori nn. 3 e 4, Registro della contabilità e Certificato di ultimazione dei lavori

[redacted]


procuratore speciale e De Rossi Riccardo, amministratore unico della [redacted] nell'ambito del contratto d'appalto pubblico per la progettazione e realizzazione di palestre scolastiche temporanee [redacted] stimolato il 4 giugno 2013 tra il Commissario delegato per l'emergenza sisma 2012 e [redacted] attestavano falsamente in atti destinati a provarne la verità predisposti dall'impresa appaltante e quindi sottoposti al visto del Direttore dei lavori nominato dalla stazione appaltante comprovante la validità dei contenuti ec in

## TERREMOTO DEL 2012 E D.LGS N. 231/2001



particolare nel Giornale dei lavori, negli Stati di avanzamento lavori nn. 3 e 4, nel Registro di contabilità e nel Certificato di ultimazione dei lavori, il regolare progredire dei lavori nonché l'avvenuta conclusione delle opere in data antecedente rispetto a quanto effettivamente avvenuto.

Con l'aggravante di aver commesso il reato per eseguire il reato di cui al capo A) essendo il rispetto della data di conclusione dei lavori stabilita nel contratto d'appalto la condizione per il conseguimento del pagamento con somme provenienti da finanziamento dell'U.E. e per evitare l'applicazione di penali



D) per l'illecito amministrativo di cui agli artt. 5 comma 1 lett. a) e b) e 24 del D.Lgs. n. 231 del 2001, con riferimento al reato p. e p. dall'art. 640 bis c.p. di cui al capo a) che precede, perché, non risultando per dette società predisposto ed efficacemente attuato, prima della commissione del suddetto reato un modello di gestione e di organizzazione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, non essendo nemmeno affidato ad un organo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo la vigilanza e l'aggiornamento dei predetti modelli organizzativi, rendeva possibile che il [redacted] di procuratore [redacted] tra loro [redacted] per il conseguimento di erogazioni pubbliche meglio descritto nel relativo capo d'imputazione, ottenendo nell'interesse della [redacted] in ingiusto profitto consistito:



**Art. 24 D.Lgs. n. 231/2001**

**Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico**

\* \*

- 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.**
- 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.**
- 3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).**

# TERREMOTO DEL 2012 E D.LGS N. 231/2001



NUMERO QUOTE (determinate secondo tradizionali indici di gravità dell'illecito)		VALORE PRO QUOTA (determinate secondo la condizione economico- patrimoniale dell'ente)		AMMONTARE DELLA SANZIONE PECUNIARIA	
MIN	MAX	MIN €	MAX €	MIN €	MAX €
100	1.000	258,00	1.549,00	25.800,00	1.549.000
<b>Riduzione 1/2</b> <b>Art. 12 co. 1</b>			103,00 art. 11 co. 3	10.300,00	103.000,00
<b>Riduzione</b> <b>da 1/3 a 1/2</b> <b>Art. 12 co. 2</b> <b>Art. 26 co. 1</b>				10.300,00	
<b>Riduzione</b> <b>da 1/2 a 2/3</b> <b>art. 12 co. 3</b>				10.300,00	

*Art. 45 D.Lgs. n. 231/01  
Applicazione delle misure cautelari*

*1. Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero può richiedere l'applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 (...).*

*3. In luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale (...) per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata.*

*Art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/01  
Sanzioni interdittive*

*c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;*

*d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;*

*e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.*

Medico indagato per peculato

accusato di aver sottratto  
13 fiale di un farmaco

  
**Procura della Repubblica**  
presso il Tribunale di



**AVVISO ALL'INDAGATO DELLA CONCLUSIONE DELLE  
INDAGINI PRELIMINARI**  
- art. 415 bis c.p.p. -

**IL PUBBLICO MINISTERO**

Letti gli atti del procedimento sopraindicato nei confronti di:

**INDAGATO**

Del reato di cui agli artt. 81 cpv., 314 c.p. perché, nella sua qualità di medico anestesista presso il Dipartimento Cardiotoracico con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, si appropriava di n. 13 fiale di del farmaco "Fantanest" di cui aveva la disponibilità a ragione del suo incarico.

**AVVISA**

L'indagato come sopra generalizzato e il suo difensore nominato, che le indagini preliminari sono concluse

**AVVISA**

altresì che entro il termine di **VENTI** giorni dalla notifica del presente atto possono:

1. presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore;
2. chiedere il compimento di atti d'indagine;
3. presentarsi per rilasciare dichiarazioni;
4. chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio

**INVITA**

Le persone sottoposte alle indagini ad esercitare la facoltà di nominare un difensore di sua fiducia nei modi e con le forme di cui all'art.96 c.p.p., avvisandola che, in difetto, verrà assistita da un difensore di ufficio, che sin d'ora viene nominato nella



**ROLAND.** NOI DIFENDIAMO I VOSTRI DIRITTI.

Noi difendiamo i Vostri diritti

## Cosa è cambiato con la RIFORMA SOCIETARIA DEL 2003?

Ha rafforzato il principio dell'obbligo degli Amministratori operativi di far conoscere senza reticenze od omissioni le operazioni poste in essere all'intero Consiglio di amministrazione e anche al Collegio sindacale che partecipa alla seduta del C.d.A.

*I sindaci devono adempiere ai loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.*

Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.

All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli [2393](#), [2393 bis](#), [2394](#), [2394 bis](#) e [2395](#).

# Attività "Risiko" per Amministratori e sindaci





Il principale rischio civile del Manager e del Membro del collegio sindacale:

Difendersi da richieste di risarcimento danni extracontrattuali per mala gestio

## ROLAND Danni Patrimoniali

Spese legali per difendere l'Assicurato da richiesta di risarcimento danni esercitata dalla Società o da terzi per mala gestio (artt. 2393 e s.s. c.c.)

*Il contraente può essere l'azienda o la persona fisica;*

- 
- Tutela Legale Attiva (prima dell'azione di rivalsa contro il manager)
    - a) Consulenza preventiva in caso di revoca del mandato prima della naturale scadenza
    - b) Consulenza preventiva quando si ricade nei seguenti casi:
      - Azione di responsabilità iscritta ordine del giorno
      - Delibera azione nell'assemblea
      - Non approvazione del bilancio

## Prestazioni importanti per la fase stragiudiziale

- Mediazione
- Tentativo bonario

Concetto di Danno Patrimoniale: viene esteso anche ai danni indiretti derivanti da danni a cose o persone:

- a) Danni derivanti da sanzioni pecuniarie erogate all'ente
- b) Danni che derivano da azioni promosse nei confronti dell'ente
- c) Danno erariale (colpa grave)

## ESEMPIO

Infortunio di un dipendente



Azienda risarcisce il danno e subisce una sanzione ex 231/2001



Azione di responsabilità nei confronti del manager

---

Alcune considerazioni:

Abbiamo visto quali sono le prestazioni necessarie per trasferire il rischio in ambito civilistico

In presenza di polizza D&O o RC PATRIMONIALE la sezione DANNI PATRIMONIALI opera in DIC/DIL, altrimenti in primo rischio (per i sindaci solo relativamente alla loro attività di membro del collegio sindacale o revisore di conti)

---

## TUTELA DEGLI AMMINISTRATORI - TOP MANAGER

### ROLAND Controversie di Lavoro per il Manager

Spese legali per garantire la salvaguardia degli interessi del Manager inerenti il «rapporto di lavoro»

*Il contraente può essere l'azienda o la persona fisica;*

rischi legali ai quali è esposto l'assicurato



## ROLAND Manager Ente Pubblico

Spese legali per difendere il Manager per controversie legate all'esercizio delle sue funzioni.  
Responsabilità Amministrativa/Colpa Grave.

*Valido anche per sindaci/revisori di Società a partecipazione o controllo pubblico*

---

Altri Rischi che incombono sugli  
Amministratori e Sindaci ?

**....RISCHIO PENALE!!**



rischi legali ai quali è esposto l'assicurato



**[redacted], indagato il collegio sindacale**


**Inchiesta [redacted]: indagato collegio  
sindacale società Arrestato [redacted]  
sequestrati beni**

OPERAZIONE DELLA GDF

**Arrestato l'ad di [redacted], accusa di  
bancarotta e riciclaggio**

21 luglio 2016

# Quali effetti ha il coinvolgimento in un procedimento penale per una persona fisica?



Quale il rischio maggiore ?

Un procedimento penale per una persona fisica



## Perdita della libertà

Rischio NON  
TRASFERIBILE

SOLUZIONE

È garantire all'Assicurato la miglior difesa possibile

con la polizza

ROLAND PENALE

---

ROLAND non può liberare l'Assicurato dalla sua  
responsabilità penale

**ma aiutiamo a  
gestirla!**


come si comporta ROLAND se il Manager si deve difendere contro l'accusa di aver commesso un reato, anche doloso?

---



- ✓ Applicazione della presunzione d'innocenza!
- ✓ Tutti i casi di estinzione del reato sono coperti!
- ✓ Libera scelta dell'avvocato/perito in tutto il mondo!
- ✓ Secondo perito di parte (su richiesta)!
- ✓ Esperienza gestione sinistri internazionali!
- ✓ Massimali adeguati!

# Copertura ROLAND per completare l'assicurazione della Responsabilità Civile/Penale





*ROLAND Top Manager  
Spese legali per assistere l'Assicurato  
sia in sede civile che penale ed  
eventualmente inerente il «rapporto di  
lavoro»*

Il contraente può essere  
l'azienda o la persona fisica

---

Reati contestati alle persone fisiche (manager, imprenditori, professionisti) possono comportare gravi conseguenze anche per i relativi enti di appartenenza.

**D.Lgs. n. 231/01**



L'azienda subisce la sanzione erogata come misura cautelare

effetto immediato prima della sentenza!

Il rischio maggiore  Paralisi dell'attività aziendale




# La risposta di ROLAND per i rischi legali ai quali è esposta l'azienda



## ROLAND PENALE:

- Anticipo delle spese legali anche in caso di dolo
- Scelta libera del legale
- Possibilità di avere due consulenti di parte
- Possibilità di avere un secondo avvocato per D.Lgs. 231/2001
- Possibilità di avere un consulente per redazione/integrazione modello 231
- Possibilità di coassicurazione automatica per aziende controllate ai sensi dell'art. 2359 Codice Civile
- Massimale adeguato a trasferire il rischio





**ROLAND.** NOI DIFENDIAMO I VOSTRI DIRITTI.



Noi difendiamo i Vostri diritti



# **Nuove forme di rischio per persone e aziende relativamente al cyber crime: il danno reputazionale**

Mario Dusi  
Avvocato in Milano e Monaco di Baviera

## Il Cyber Crime

Il cyber crime o crimine informatico è *un crimine commesso utilizzando un computer, una rete o un dispositivo hardware.*

Il computer o il dispositivo può essere l'agente, il mezzo, il complice o l'obiettivo del crimine. Un crimine può avere luogo sul solo computer o in combinazione con altre posizioni e luoghi.

L'impatto del cyber crime nel mondo digitale è un problema in forte crescita e rappresenta

### il rischio del futuro:

**non riguarda solo i professionisti connessi alla rete e che operano online, ma rende tutti meno sicuri: e-commerce, istituzioni pubbliche, aziende, organizzazioni, associazioni e consumatori**

**Valore del crimine:** *ogni anno le conseguenze degli attacchi informatici costano al comparto business mondiale circa 445 miliardi di dollari, il 50% dei quali pesa sulle 10 maggiori economie mondiali (stima Banca Mondiale, 2016).*

**Stima dei costi,** ad oggi, gravanti sulle imprese, per le necessarie riparazioni conseguenti agli attacchi informatici sono, in media, 492 mila euro per grandi imprese e 33 mila euro per piccole e medie imprese (PMI).

**Paesi più colpiti:** *USA (108 miliardi di dollari/anno), Cina e Germania. Al quarto posto, il Brasile, con 7,7 miliardi di dollari di perdite annuali. In coda, l'Italia per cui i danni da cyber crime ammonterebbero a 900 milioni di dollari (report di AGCS, Allianz Global Corporate & Specialty, settembre 2015).*

**I settori economici maggiormente colpiti:** energia, utilities (trasporti, sanità), impianti chimici ed industria mineraria (50%), seguiti dai servizi finanziari, dal manifatturiero e dai servizi professionali.

## Il Cyber Crime

Il crimine informatico può consistere in un **singolo evento**, *se visto dalla prospettiva della vittima*.

Trojan Horse: keystroke logger, ovvero un programma che registra quanto viene digitato sulla tastiera.

Esempi:

- il **phishing** (attività finalizzata ad estorcere dati personali - in prevalenza legati alle carte di credito od ai conti bancari - attraverso una richiesta esplicita al suo legittimo possessore), **il furto e la manipolazione di dati o servizi tramite azioni di hacking o virus, il furto di identità, le frodi bancarie o legate all'e-commerce.**
- il **ransomware**, che utilizzando diversi strumenti per l'hacking di pubblico dominio, bloccano i file della vittima (criptandoli) e/o sottraggono la disponibilità dei dati, al fine di chiedere un riscatto (generalmente richiesto in cyber monete quali bitcoin o moneypak) per il ripristino della situazione preesistente (Cyber estorsione).
- l'attacco **DDos**, che ha lo scopo di rendere un server, un servizio o un'infrastruttura indisponibile, sovraccaricando la banda passante del server o utilizzando le risorse fino ad esaurimento.

Altri esempi di crimine informatico che consiste in una **serie continua di eventi/contatti**, sono:

- il **cyber stalking e le molestie, le molestie ai minori, l'estorsione, il ricatto, la manipolazione dei mercati finanziari, lo spionaggio e le attività terroristiche**

## I danni derivanti da Cyber Crime

**Il crimine informatico espone aziende e privati a notevoli rischi di danno, molti dei quali difficili da quantificare in termini finanziari:**

**1) Danni materiali:** danneggiamento, furto, uso illecito e vendita di dati interni, dei clienti e dei fornitori, violazione della privacy, distruzione di computer, server, macchinari etc.

Alcuni esempi:

- Il furto di dati relativi a un'importante trattativa commerciale o vendita di una società quotata in Borsa possono causare danni enormi alla società oggetto di attacco (affare sfuma apparentemente senza motivo).
- La manipolazione del mercato borsistico attraverso l'intrusione nelle reti delle aziende quotate, in quelle dei loro avvocati o revisori, per carpire (e poi adeguatamente diffondere, magari attraverso chat o social network) report finanziari, informazioni su fusioni e acquisizioni, piani di ristrutturazione ecc. al fine di alterare la quotazione in Borsa.

**2) Danni economici → i costi** di ripristino, di acquisto di nuovi macchinari, risarcimenti danni, pagamento di penali, spese legali, riduzione del fatturato, riduzione dell'efficienza operativa in seguito al blocco delle attività e degli impianti, risarcimento di danni a terzi, pagamento di multe/penali, costi di miglioramento dell'infrastruttura IT, di assunzione di nuovi specialisti, costi che derivano dalla mancata chiusura di contratti e quelli legati all'aumento delle polizze assicurative, spese di consulenza da parte di esperti in pubbliche relazioni, per attenuare i rischi alla reputazione e di revisori contabili.

## I danni derivanti da Cyber Crime

### 3) Danni “ultra” economici

Ad Esempio: l’attacco informatico rivolto alla rete elettrica Ucraina il 23 Dicembre 2015, primo caso di interruzione di fornitura di energia elettrica dovuto ad un cyber crime, che ha cagionato un blackout dell’intera regione Ivano-Frankivsk (interruzione della fornitura di energia elettrica per 225.000 persone), infliggendo un pesante danno al paese.

*In pratica, gli hacker, dopo aver rubato le credenziali degli operatori della linea, hanno inviato un malware (malicious software) tramite un allegato di Microsoft Office che ha completamente danneggiato il sistema.*

**4) Danni “collaterali”**, tra i quali la motivazione dei dipendenti, le sanzioni delle autorità di vigilanza ed, ad esempio, i danni derivanti dallo smarrimento di un server spedito via aerea e contenente i dati aziendali per l’avvio di una filiale estera.

**5) Danni immateriali** come i danni reputazionali, i danni all’immagine sia verso l’interno che verso l’esterno, la perdita di clienti, di quote di mercato, di competitività, di opportunità di business, la violazione della privacy e l’impossibilità dell’azienda di continuare la sua attività (business interruption).

## Il Danno Reputazionale

La reputazione è:

- 1) **Personale:** onore e decoro di ogni persona (indipendentemente dall'attività che svolge)
- 2) **Professionale:** dignità e prestigio della persona nell'ambiente /settore lavorativo

La reputazione è un diritto:

- a) inviolabile della personalità, assoluto, indisponibile e imprescrittibile (diritto soggettivo perfetto)
- b) riconosciuto e tutelato dall'art. 2 Costituzione e dall'art. 595 Cod. Pen.
- c) la cui lesione comporta un **DANNO RISARCIBILE:**
  - a) sia **patrimoniale, ex art. 2043 c.c.,** che **non patrimoniale ex art.2059 (morale),** suscettibile di quantificazione equitativa ex art. 1226 c.c. e, in relazione al danno non patrimoniale, **a prescindere dalla prova della commissione di un reato**
  - a) **anche in favore delle persone giuridiche ed enti** (soggetti per i quali non è, per loro natura, configurabile un coinvolgimento psicologico in termini di patema d'animo): ogniqualvolta vi sia lesione di una situazione giuridica del soggetto in questione e il fatto lesivo incida su diritti che rappresentino l'equivalente di diritti fondamentali della persona umana, costituzionalmente garantiti (*Cass. Sezione III n. 12929 del 4 giugno 2007*)

Provata la lesione del diritto alla reputazione, **il diritto al risarcimento del danno** consegue alla prova che il fatto lesivo ha cagionato una perdita patrimoniale o un danno non patrimoniale (in caso di lesione alla reputazione **sia personale che professionale**) ***c.d. danno conseguenza*** (*Cass. S.U. dell'11 novembre 2008 n. 26972, Cass. Civ. del 13 novembre 2015 n. 23206, Cass. Civ. del 29 gennaio 2016 n. 1651*)

→ *Superato l'orientamento del c.d. danno evento, con risarcimento in re ipsa senza l'ulteriore prova della sua esistenza*

## Il Danno Reputazionale



In Italia, il Danno Reputazionale è il rischio maggiormente temuto dalle Aziende quale conseguenza di Cyber Crime (65% delle aziende)

Oggi, infatti,

RETE

Transazioni commerciali, acquisti e vendite, pagamenti

Reperimento di informazioni su persone, aziende, prodotti e servizi

Recensioni rispetto all'operato di aziende, ai loro beni e servizi, che possono influenzare e orientare – in positivo o in negativo - il consumatore

Fondamentale il ruolo delle Reti Social, canale importante di comunicazione, in grado di veicolare la “buona” come la “cattiva” immagine di un’azienda o di specifici prodotti e servizi

Un attacco cyber costituisce, infatti, una **situazione di "crisi"** che rischia di compromettere la fiducia dei consumatori e creare danni oltre le previsioni.

La gestione della crisi deve integrare processi, attività, meccanismi decisionali e piani di comunicazione finalizzati:

- a) a preservare la continuità del business
- b) a ridurre gli impatti economici, sociali e reputazionali derivanti dall'evento critico

## Come è perseguito legalmente Cyber crime?



### Legislazione italiana

**1.1** La prima vera normativa contro i cyber crimes è stata la **Legge 547/93** (*“Modificazioni ed integrazioni alle norme del Codice Penale e del Codice di Procedura Penale in tema di criminalità informatica”*).

Precedentemente:

Legge 191/78 che introduceva nel Cod. Pen. l’art. 420, attentato ad impianti di elaborazione dati; Legge 121/81 prima forma di tutela dei dati archiviati in un sistema informatico; Legge 197/91 indebito utilizzo delle carte di credito; Legge 518/92 “pirateria informatica”.

Con la **Legge 547/93** si introducono, nel Codice Penale, **fattispecie di reati che riguardano 4 aree di interesse:**

1) **Frodi informatiche:** art 640 ter (*“Frode informatica”*)

2) **Falsificazioni:** art. 491-bis (*“Documenti informatici”*)

3) **Integrità dei dati e dei sistemi informatici:** art. 635-bis (*“Danneggiamento di sistemi informatici e telematici”*); 635-ter (*“Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità”*); 635-quater (*“Danneggiamento di sistemi informatici o telematici”*); art. 392 comma 3 (*“Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose”*); art. 615-quinquies (*“Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico”*);

4) **Riservatezza dei dati e delle comunicazioni informatiche:** art. 615-ter (*“Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico”*); art. 615-quater (*“Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici”*); art. 621 (*“Rivelazione del contenuto di documenti segreti”*); art.617-quater (*“Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche”*); art. 617-quinquies (*“Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche”*); art. 617-sexies (*“Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche”*); art. 623-bis (*“Altre comunicazioni e conversazioni”*);

## Come è perseguito legalmente Cyber crime?

### Legislazione italiana

**1.2** D.Lgs. 231/2001, che estende la responsabilità delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica, ai reati informatici per la mancata predisposizione preventiva di misure idonee ad evitare che dipendenti o collaboratori interni delle stesse commettano tale tipologia di illeciti.

**1.3 Aprile 2013** Provvedimento (c.d. “data breach”) dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali dell’obbligo, per le aziende di telecomunicazioni e fornitori di servizi internet italiane, di comunicare entro 24 ore ogni episodio che possa comportare la perdita, distruzione o la distribuzione indebita di dati sensibili

### Normativa Comunitaria

Necessaria, per garantire l’efficacia della normativa nazionale, considerata l’“aterritorialità” del crimine informatico.

a) **Convenzione del Consiglio d’Europa di Budapest sulla criminalità informatica del 23 novembre 2001**, in vigore dal 2004, ratificata in Italia con la **Legge 18 marzo 2008, n. 48**, che ha introdotto ulteriori modifiche al Cod. Pen., recependo ulteriori reati oltre a quelli disciplinati dalla L. 547/1993.

b) **Decisione Quadro 2005/222/GAI del 24 febbraio 2005**, in materia di reati informatici a livello europeo, finalizzata ad armonizzare e rendere effettiva la cooperazione a livello transnazionale, al fine di poter combattere il cyber crimine

c) **2013**, la Commissione Europea ha costituito l’**European Cybercrime Centre**, presso il quartier generale dell’Europol all’Aia (informazioni, prevenzione e reazione rispetto ad attività illegali online compiute dalla criminalità organizzata, l’e-banking e altre attività finanziarie online, lo sfruttamento sessuale dei minori online).


d) **Regolamento Europeo sulla Privacy**, che entrerà in vigore nel 2017

Nonostante la normativa civile e penale per la tutela dei danni,  
in pratica,  
in caso di Cyber crime,

non potendosi individuare uno specifico e determinato “convenuto”,

nella maggior parte dei casi, a livello globale,  
DETTO CRIMINE RIMANE IMPUNITO,

con conseguente impossibilità di accertamento e liquidazione GIUDIZIALE  
dei danni, compreso il Danno Reputazionale



*Come ci si protegge dal rischio di danno da Cyber Crime?*

Secondo la **Global Economic Crime Survey 2016 di PWC** presso un campione significativo di aziende italiane):

- *il 20% delle imprese è stata vittima del cyber crime almeno una volta negli ultimi 2 anni.*
- *Secondo il 60% delle aziende, il cyber crime arriva soprattutto dall'esterno e viene identificato soprattutto in hacker, terroristi e criminalità organizzata che sfruttano i proventi degli attacchi per finanziarsi*
- *il 6% ritiene che il pericolo si annidi all'interno dell'azienda, mentre il 25% sospetta che tali frodi possano essere realizzate da qualcuno esterno all'organizzazione con la complicità dei dipendenti*
- *il 42% delle imprese ha al proprio interno uno specialista capace di fronteggiare eventuali attacchi informatici*
- *il 20% ha preferito delegare ad una società esterna la funzione IT security*
- *il 53% delle aziende ha messo in atto un piano o ha scelto di tutelarsi con delle polizze assicurative per difendersi dagli attacchi informatici*



## **Iniziativa proattiva delle Aziende / Persone fisiche**

## Come si protegge la Reputazione Aziendale da Cyber crime?

La gestione del rischio reputazionale deve basarsi essenzialmente:

- a) sul **monitoraggio continuo del valore della propria reputazione**
  
- b) sulla **consapevolezza di tale problematica a livello del management**

ERGO:

1) PREVENZIONE

2) TRASFERIMENTO DEL RISCHIO DI DANNO REPUTAZIONALE ALLE COMPAGNIE  
DI ASSICURAZIONE (?)

## Quali possono essere i rischi da ipotizzarsi in copertura per il Danno Reputazionale Aziendale da Cyber crime?

- 1) Sottrazione di dati e documenti aziendali, diffusi all'esterno dell'azienda, con conseguente lesione della reputazione del titolare di dati (azienda ospedaliera, cartelle cliniche pazienti) → copertura assicurativa dell'azienda per il danno cagionato al terzo e conseguente risarcimento – processo e/o sanzioni a cui doversi opporre.
- 2) Azienda che opera commercialmente, ignara del crimine informatico che sta commettendo. Responsabilità anche penale ex L. 231/2001 dell'Amministratore delegato → copertura assicurativa del dirigente e dell'azienda (risarcimento danno a terzi e condanna pecuniaria ex L 231/2001).
- 3) Sottrazione di dati da parte di un dipendente di un'azienda concorrente e conseguente lesione della reputazione del terzo → responsabilità della società assicurata e richiesta di risarcimento dei danni subiti dal terzo.
- 4) Azienda concorrente che copia i prodotti dell'azienda assicurata, cagionando danni alla reputazione di quest'ultima → copertura assicurativa dei costi del procedimento d'urgenza volto ad interdire il protrarsi dell'utilizzo dei dati e delle informazioni relative ai prodotti copiati, oltre ad impedire l'aggravamento del danno reputazionale dell'azienda assicurata.

## Opportunità per il mercato assicurativo

**RISCHIO CYBER SEMPRE IN AUMENTO**  
(aumento della domanda sul mercato)



**CONSAPEVOLEZZA DEL RISCHIO?**



**OFFERTA ASSICURATIVA SPECIFICA?**





**Grazie per l'attenzione!**

Mario Dusi  
Avvocato in Milano e Monaco di Baviera

**DusiLaw Legal&Tax, Milano – Via Fontana 19, Tel. +39 02 55188121**

[www.dusilaw.eu](http://www.dusilaw.eu)



**ROLAND.** NOI DIFENDIAMO I VOSTRI DIRITTI.



Noi difendiamo i Vostri diritti



**ROLAND.** NOI DIFENDIAMO I VOSTRI DIRITTI.



Alcune vertenze civili

RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO

[Redacted]  
[Redacted] della GENERALI ITALIA

[Redacted]

PREMESSO

- che [Redacted] (P.IVA 0007 [Redacted]) ebbe a stipulare con la compagnia di assicurazioni deducente le polizze n. [Redacted]-2-3)"
- che la parte assicurata è debitrice nei confronti della parte deducente dei premi scaduti il giorno [Redacted] ed il giorno [Redacted] delle polizze di cui al capo che precede per la somma complessiva di € 13.024,30 (doc. 4-5-6)"
- che la debitrice, nonostante i ripetuti solleciti (doc. 7), non ha provveduto a corrispondere il saldo che ammonta ad € 13.024,30. Pertanto poiché del credito viene fornita prova scritta ai sensi dell'art. 633 e ss c.p.c. l'esponente ut supra

€ 13.024,30

RICORRE

All'Ill.mo Tribunale affinché, ...  
voglia ingiungere a [Redacted]  
persona del legale rappresentante per [Redacted]  
[Redacted] di pagare entro 40 giorni dalla  
notifica del presente atto la somma di €. 13.024,30 oltre le spese della

noto Dic. ANTONIO ZOLLO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA SensiArt. 20840a

Spese legali  
€ 10.000,00



ATTO DI QUIETANZA			
ASSICURATORE	CONTRAENTE	POLIZZA	SINISTRO
ROLAND Rechtsschutz - Versicherungs AG			
Il/ la sottoscritto/a			
Residente in / Con			
Codice fiscale (pre			
<u>DICHIARA</u>			
di ricevere da ROLAND Rechtsschutz Versicherungs – AG la somma di €:			
10.000/00	DIECIMILA/00		

## Oggetto: CONTESTAZIONE DI ADDEBITO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 L.300/70 (statuto dei lavoratori), ed ai sensi di quanto stabilito dal C.C.N.L. di categoria, con la presente si contesta quanto segue:

**“Facendo seguito a verifica ispettiva interna, eseguita in data [ ] alle ore 11,00, dalla Funzione Servizi Ispettivi sulla regolarità nell'espletamento delle attività di pulizie, si è rilevato che Lei per tutto il mese di [ ] ha omesso di eseguire la pulizia della stanza adibita ad infermeria e la pulizia dell'area antistante la Palazzina Uffici, così come riportato anche sui fogli di servizio giornaliero da Lei compilati e sottoscritti.**

**Tale condotta oltremodo negligente, ha creato notevole disservizio e danno all'immagine aziendale.”**

Per quanto sopra La invitiamo a presentare, entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della presente, le giustificazioni necessarie.

In mancanza, L'Azienda si vedrà costretta a procedere nei Suoi confronti con i provvedimenti del caso, ai sensi del C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese e società esercenti servizi di igiene ambientale.

Distinti saluti.

Oggetto:

cimento danno

Si forma la presente in nome e per conto della \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_

### **Danneggiate 200 tonnellate di patate!**

Come Vi è noto, nella cella 11 del magazzino \_\_\_\_\_ a seguito di trattamento antigermogliante eseguito da Vs personale, sono andate perdute ingenti quantità di prodotto (nello specifico oltre 200.000 kg. di patate varietà "\_\_\_\_\_ a").

Le conseguenze economiche del danno da Voi provocato sono facilmente desumibili.

Oltre al valore del prodotto danneggiato vi sono le conseguenze commerciali collegate:

\_\_\_\_\_ ha patito una perdita di quote di mercato anche per il futuro;

- stante la situazione (circa una patata su due era da buttare), i tempi di confezionamento si sono allungati oltremodo con una minore produzione giornaliera e la conseguente incapacità di soddisfare tempestivamente gli ordini, aggiungendosi i maggiori costi di conservazione determinati dall'allungamento del periodo di lavorazione;
- il prodotto vendibile, caratterizzato da qualità al limite dell'accettabilità, ha causato lamentele dei clienti e talvolta ha portato a resi di merce non conforme

Pur riconoscendoVi di avere immediatamente ammesso per iscritto il danno arrecato comunicando gli estremi della compagnia assicurativa che copre la Vs responsabilità, la Ns

## VERT LAVORO SOMMINISTRATO



[Redacted]

Racc. A.R. [Redacted] **NACC** [Redacted]

OGGETTO: [Redacted]  
Somministrazione irregolare e illecita e fraudolenta e/o affetta da nullità, insussistenza, infondatezza e mancanza di specificazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo a presupposto del rapporto a tempo determinato; successione senza soluzione di continuità di n.6 contratti di somministrazione a termine, con relative proroghe e instaurazione di rapporto lavorativo dal 17.07.2012 al 31.05.2014; violazione degli artt. 20 e ss. D.Lgs 276/03 e degli artt. 1 e ss. D.Lgs. 368/2001; illegittimità/illiceità/ingiustificatezza dell'interruzione del rapporto di impiego e/o estromissione e formale impugnazione di tale decisione; domanda di conversione-costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e riammissione in servizio; richiesta di pagamento dell'indennità risarcitoria ex art. 32 L. 183/2010

Scrivo in nome e per conto del sig. C. [Redacted], che sottoscrive per adesione, al fine di esporre e richiedere quanto segue in merito alla questione in oggetto.

Il mio assistito rappresenta come egli sia stato alle Vs. dipendenze dal 17.07.2012 al 31 maggio u.s., in forza di successivi contratti di somministrazione a tempo determinato, svolgendo sempre la medesima attività e compiendo le stesse mansioni lungo tutto l'arco del rapporto, e come dalla data indicata egli sia stato estromesso dal lavoro, nonostante propria formale offerta di esecuzione della prestazione avvenuta nel giorno successivo alla scadenza dell'ultimo contratto.

In relazione al rapporto lavorativo *inter partes* si sollevano tutte le eccezioni sostanziali e giuridiche in oggetto, segnalando la illegittimità e illiceità dell'allontanamento del dipendente, che con la presente si impugna formalmente, instando per la sua riammissione in servizio previo riconoscimento e costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle condizioni sino ad oggi seguite.

Evidente è infatti l'ingiustificatezza e illiceità dell'interruzione del rapporto, sia perché questa è palesemente volta ad aggirare i precetti di cui agli artt. 1 e 5 D.Lgs. 368/01, nonché alla luce della sussistenza tra le parti di un rapporto a tempo indeterminato, a fronte della successione

## CIVILE – licenziamento per assenze ingiustificate Ricorso del lavoratore



### SEZIONE LAVORO RICORSO EX ART 1 L. 92/2012

1. il ricorrente è dipendente della società convenuta dal 19/10/2009 con mansioni di addetto alla vendita ed inquadrato al IV livello del ccnl per le aziende del terziario, retribuzione mensile di euro [redacted]
2. in data 7/12/2015 il ricorrente era licenziato per giusta causa il provvedimento era così motivato: " Facciamo riferimento alle nostre lettera di contestazione disciplinare datate 9 novembre 2015 e 17 novembre 2015 nonché alle giustificazioni da lei rese in data 3/12/2015, nonché in quelle rese in sede di audizione sindacale effettuata in pari data alla presenza del suo rappresentante sindacale della Filcam Cgil, sig. [redacted] per comunicarle la risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2119 cc. Le motivazioni che hanno indotto la società a risolvere il rapporto di lavoro sono da riscontrare nei fatti da Lei posti in essere, tutti specificati nelle lettera del 9 e 17 novembre 2015 che provvediamo a trascrivere a trascrivere nuovamente.

Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 314634a362e06c34634d4013ae786a3

CIVILE – licenziamento per assenze ingiustificate  
Verbale di conciliazione



575

VERBALE DI CONCILIAZIONE  
N.  
N. R. [redacted] / 2016

TRIBUNALE DI [redacted]  
- Sezione Lavoro -

Verbale di conciliazione  
All'udienza del 1 aprile 2016, davanti al Giudice del Lavoro, dott.ssa [redacted]

[redacted]

A) Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale di [redacted] ha chiesto al Giudice del Lavoro, di accogliere le seguenti conclusioni:

*“Accertare e dichiarare la illegittimità della sanzione disciplinare del 22 gennaio 2015 per violazione delle norme ex ccnl ed ex art. 7 l. 300/1970; Accertare e dichiarare l’illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente dalla convenuta per i motivi di cui sopra e per l’effetto condannare la convenuta in via gradatamente subordinata; Alla reintegra del ricorrente nel posto di lavoro ed alla corresponsione della indennità risarcitoria ex art. 18 L. 300/1970 quarto comma per il periodo tra il licenziamento e la reintegra nella misura della retribuzione globale di fatto di Euro [redacted]”*



CIVILE – licenziamento per gestione del negozio  
Ricorso del lavoratore



*Sezione lavoro*

RICORSO EX. ART. 1 CO. 51 E SS., L. 92/2012

[Redacted area]

*ricorrente -opponente*

[Redacted area]

*resistente - opposta*

**1. Circostanze di fatto**

**1.1. Il ricorso introduttivo**

1) Con ricorso ex art. 1, co. 48 e ss., L. n. 92/2012, il Sig

[Redacted name]

impugnava il licenziamento comminatogli dalla società

[Redacted name]

[Redacted name] do

2) di esser stato assunto dalla convenuta a far data dal 3 giugno 2003 ed  
inquadrate come impiegato di quarto livello presso il punto di vendita

## CIVILE – licenziamento per gestione del negozio Motivi del licenziamento



19) Di esser stato licenziato per giusta causa con raccomandata a.r. dell'8 febbraio 2013 del seguente testale tenore: *«Facciamo seguito alla nostra lettera di contestazione del 29 gennaio 2013 e da Lei ricevuta il 31/01/2013 avente il seguente contenuto: Il punto vendita a [ ] durante le visite periodiche del Signor [ ] è quasi sempre risultato in condizioni di caos, con l'area esterna impresentabile, con merce danneggiata dalle intemperie che hanno causato danni economici per la conseguente non rivendibilità della stessa. Identica condizione di degrado e di abbandono anche per i prodotti in grado di essere potenzialmente nocivi per l'ambiente (batterie, vernici) che sono stati lasciati incustoditi e senza che venisse attivata la procedura di smaltimento prevista dal regolamento aziendale. Durante l'assenza del Gestore, a cui Lei avrebbe dovuto sopperire per la parte operativa, i turni di lavoro assegnati al personale dipendente erano inadeguati e non finalizzati a ricoprire l'attività di vendita. Inoltre le erano state autorizzate dal Regional Sales Director ore di lavoro aggiuntivo per ripristinare l'adeguatezza espositiva del punto vendita, le stesse sono state utilizzate senza produrre alcun risultato. In particolare il sig. [ ] ed*

CIVILE – licenziamento per gestione del negozio  
Sentenza



Sentenza n. 73/2016 pubbl. il 05  
RG n. 1

REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE CIVILE DI [redacted]  
-SEZIONE LAVORO-

Il Giudice dott.ssa [redacted], in funzione di Giudice del lavoro, ha  
pronunciato SENTENZA nella causa iscritta al RG n. [redacted] promossa

[redacted]

*P.Q.M.*

Il Giudice, definitivamente pronunciando nel regolare contraddittorio delle parti,  
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:  
respinge il ricorso in opposizione e per l'effetto conferma integralmente le  
statuizioni contenute nell'ordinanza emessa in data [redacted] dal Tribunale di  
[redacted];  
condanna l'opponente al pagamento, in favore della resistente società, delle  
spese di lite, che liquida in € 2.200,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA  
spese generali al 15% ex DM 55/2014;

**CIVILE – licenziamento per gestione del negozio**  
**Notule avvocato per il ricorso**

Fase di Studio	2.000,00	
Fase Introduttiva	1.500,00	
Fase Istruttoria	800,00	
Fase Decisoria	2.300,00	
	<hr/>	
	6.600,00	6.600,00
C.A.P. 4%		264,00
		<hr/>
		6.864,00
I.V.A. 22%		1.510,08
		<hr/>
		8.374,08
Ritenuta d'acconto 20% su Euro 6.600,00		1.320,00
		<hr/>
<b>Totale</b>		<b>7.054,08</b>

**Spese legali: circa € 6.900,00**

CIVILE – licenziamento per gestione del negozio  
Notule avvocato per il ricorso



Notula redatta ai sensi del DM 55 del 10 marzo 2014

Fase di Studio	1.800,00	<b>Spese legali: € 8.372.00</b>
Fase Introduttiva	1.600,00	
Fase Istruttoria	1.300,00	
Fase Decisoria	2.300,00	
	-----	
	7.000,00	7.000,00
Spese generali 15% ex lege (ai sensi del DM 55 del 10 marzo 2014)		1.050,00
		-----
		8.050,00
C.a.p. 4%	<b>Totale spese legali: oltre € 15.000,00!</b>	322,00
		-----
		8.372,00
I.V.A. 22% da applicare ad emissione di fattura		1.341,84
		-----
		10.213,84
Ritenuta d'acconto 20% su Euro 8.050,00		1.610,00
		-----
Totale		8.603,84



**ROLAND.** NOI DIFENDIAMO I VOSTRI DIRITTI.

Altri casi penali...

## PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di

### INFORMAZIONE DI GARANZIA ED INFORMAZIONE DELLA PERSONA SOTTOPOSTA ALLE INDAGINI SUL DIRITTO DI DIFESA

(art. 369 e 369 bis c.p.p.)

Il Pubblico Ministero,  Sostituto Procuratore della  
Repubblica presso il Tribunale di  informa la persona sotto generalizzata che, in  
riferimento al procedimento in epigrafe indicato, assume la qualifica di persona sottoposta ad  
indagini:

per i reati previsti e puniti da:

**Art.646 c.p.** perché in qualità di legale rappresentante della ditta   
 si appropriava delle somme dovute a titolo  
di contribuzione volontaria e TFR relative al dipendente  omettendo  
di corrisponderli al Fondo pensione per i Dirigenti e i Quadri Superiori della Piccola e  
Media Industria. Precisamente tratteneva le somme dal mese di ottobre 2014 a  
settembre 2015 per un totale di euro 17.789,83.

**DECRETO PENALE DI CONDANNA**  
(art 460 c.p.p.)

Scheda il \_\_\_\_\_  
R.R.C. \_\_\_\_\_

**REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di \_\_\_\_\_ letti gli atti del procedimento n. \_\_\_\_\_  
iscritto nel registro delle notizie di reato in data \_\_\_\_\_  
esaminata la richiesta del Pubblico Ministero, pervenuta il \_\_\_\_\_ con la quale si chiede l'emissione  
di decreto penale di condanna nei confronti di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

difeso dal difensore d'ufficio: \_\_\_\_\_  
nominato con decreto in data \_\_\_\_\_

**IMPUTATO**

Del reato di cui all'art. 590, commi 1-2-3, c.p. perché per negligenza, imprudenza, imperizia e  
violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e specificatamente per  
\_\_\_\_\_ quale delegato in materia di sicurezza della \_\_\_\_\_ s.p.a. datore di lavoro di  
\_\_\_\_\_ e, artt. 70-71 D. L.vo n. 81/2008 cagionava al lavoratore dipendente  
s.p.a. "ferita lacero contusa con perdita di sostanza I dito mano sinistra, con  
frattura pluriframmentaria del I metacarpo, lesioni del tendine estensore" lesioni personali da  
cui derivava una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore a  
quaranta giorni (134 giorni)  
In particolare, il lavoratore \_\_\_\_\_ nell'effettuare un intervento sulla macchina  
termo formatrice MC 25 in quanto il foglio di plastica non avanzava correttamente avvicinava la  
mano sinistra alla catena dentata in movimento e priva di protezione così che la mano veniva  
trascinata ed il lavoratore riportava le lesioni sopra indicate.  
In tal modo il datore di lavoro ometteva di mettere a disposizione del lavoratore attrezzature  
conformi ai requisiti di legge al fini della salute e sicurezza dei lavoratori per la assenza, in  
riferimento alle parti mobili, di protezioni o dispositivi di protezione idonei ad impedire il  
contatto.  
In \_\_\_\_\_ il 10/12/2014  
ritenuto che dall' esame degli atti, in particolare dalla notizia di reato dello SPISAL di \_\_\_\_\_  
risulta provata la responsabilità dell' imputato;  
che la pena richiesta dal PM appare proporzionata all'entità del fatto: ritenuto che la pena può  
essere determinata nella seguente misura:  
**pena base € 1.800,00 di multa, ridotta ex art. 459 c.p.p. a € 900,00 di multa;**  
Visto l'art. 460 c.p.p.

**P. Q. M.**

Condanna l' imputato \_\_\_\_\_ in ordine al reato di cui sopra, alla pena di €.  
**900,00 di multa. Non menzione ex lege. PENA SOSPESA.**

**AVVERTE**

- che l'imputato può proporre, personalmente o a mezzo del difensore eventualmente  
nominato, opposizione entro 15 (quindici) giorni dalla notificazione del decreto, con

134 GIORNI



Nella giornata di Lunedì 8 Agosto ultimo scorso si verificava nel nostro stabilimento di [redacted] l'infortunio mortale del sig. [redacted], dipendente della ditta [redacted] s.p.A. che svolge dall'Aprile 2016 attività di pulizie presso il nostro stabilimento.

Al momento del sinistro l'attività dello stabilimento era ferma per la chiusura estiva ed il sig. [redacted] un suo collega erano incaricati delle pulizie di pavimenti e macchinari.

Per quanto a nostra conoscenza il sig. [redacted] operando sul nastro trasportatore in uscita da una macchina spruzzatrice per la verniciatura di pannelli veniva colpito alla testa dal nastro trasportatore stesso e decedeva sul colpo.

Il collega del sig. [redacted] è intervenuto inutilmente.

Sono state naturalmente allertate le autorità che sono prontamente intervenute ed hanno successivamente predisposto il sequestro del macchinario e degli attrezzi del [redacted]

Vi terremo naturalmente aggiornati di ogni sviluppo.



PROCURA DELLA REPUBBLICA

Presso il Tribunale di

DECRETO DI CONVALIDA DI SEQUESTRO

- artt. 355 co.2 -

Il Pubblico Ministero do   
visti gli atti del procedimento sopra emarginato a carico di

per il reato p. c p. dall'art. 40 comma 2, 589 c.p., in relazione alla morte di



Omicidio colposo. Infortunio durante la chiusura dello stabilimento



ROLAND L'Innovazione nella Tutela Legale

**AVVISO DI ACCERTAMENTI TECNICI NON RIPETIBILI**  
- art. 360 c.p.p. -

Il Sostituto Procuratore della Repubblica ( ) presso la Procura della  
Repubblica presso il Tribunale di ( )  
In relazione al procedimento penale indicato in epigrafe nei confronti di:

- ( )
- ( )
- ( )
- ( )

dif.

**INDAGATI DEL REATO: p. e p. dagli artt. 40 cpv e 589 cp, perché:**

- ( ) quale infermiere professionale in servizio al momento del fatto;
  - ( ) quale Direttore Sanitario della RSA Psichiatrica " ( )
  - ( ) responsabile dell'Unita Operativa;
  - ( ) quale rappresentante legale della Fondazione;
- e dunque tutti di soggetti garanti dell'integrità fisica di ( ) malato psichiatrico e ricoverato presso la RSA di cui sopra, cagionavano la morte della predetta parte lesa, il quale, dopo avere ingolato tredici guanti di lattice rinvenuti nei cestini siti nei locali della residenza, decedeva per asfissia meccanica primitiva per occlusione delle vie aeree superiori;
- in particolare:
- la ( ) omettevano di adottare le idonee precauzioni per evitare che guanti di lattice utilizzati dal personale venissero gettati nei cestini dai quali il ( ) poteva prelevarli, nonostante fosse noto che la parte lesa più volte aveva ingoiato vari oggetti (ad esempio, pochi giorni prima del decesso, n° 2 monete);
  - il ( ) omettendo la dovuta vigilanza, non avvedendosi che il ( ) era uscito dalla propria camera e si era recato in bagno, omettendo di adoperarsi affinché il paziente non compisse atti pericolosi per sé stesso;





**ROLAND.** NOI DIFENDIAMO I VOSTRI DIRITTI.

E per finire, un caso molto particolare...

Un caso particolare...



LA SIGNOR [REDACTED] USCENDO DA UN NEGOZIO  
È INCAMPATO ED È CADUTO SUL GOMITO DESTRO.

Buongiorno,

facendo seguito al colloquio telefonico intercorso con la mia Collega di studio, avv. [redacted] come da Sua gentile richiesta allego copia della documentazione in nostro possesso.

Il sinistro è occorso in [redacted] alle ore 18,40 circa del 10.12.15.

Il nostro assistito è caduto malamente a causa di un ostacolo non visibile e non segnalato (v. foto), essendo la zona non adeguatamente illuminata nelle ore notturne. Sussiste, pertanto l'ipotesi di danno da cose in custodia, ovvero di responsabilità oggettiva del custode per danno a terzi.

Dobbiamo identificare il proprietario del punto ove l'incidente si è verificato (presumibilmente il Comune) ed inoltrare lettera monitoria

Al fatto hanno assistito tre testimoni.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti ed in attesa dell'autorizzazione a procedere con lettera monitoria

Cordiali saluti

Avv. [redacted]

Un caso particolare...



## PARERE MEDICO-LEGALE

relativo ai postumi permanenti riportati a seguito di  
dall'assicurato

Infortunio domestico

...uscendo dalla vasca scivolava, procurandosi un trauma al gomito destro.

*Data infortunio:* 10.12.2015

L'infortunato. riferisce che, alla data su indicata, stava prendendo un bagno, quando uscendo dalla vasca scivolava, procurandosi un trauma al gomito destro.

Un caso particolare...





**ROLAND.** NOI DIFENDIAMO I VOSTRI DIRITTI.



Noi difendiamo i Vostri diritti

# CYBER RISK: una minaccia concreta ed intangibile



Oggi i rischi informatici (**cyber risk**) rappresentano una delle minacce più difficili da affrontare e in grado di generare **ricadute economiche e di immagine estremamente negative per le imprese.**



La globalizzazione, caratterizzata dall'apertura dei mercati e dal venire meno dei confini spazio-temporali, ha incentivato l'utilizzo delle tecnologie informatiche da parte delle imprese, sempre più alla ricerca di strumenti in grado di assicurare una comunicazione e un trasferimento dati in tempo reale con soggetti localizzati in ogni parte del mondo.

## Quali sono i settori più colpiti?

I settori più colpiti risultano quello dei **servizi finanziari** e i **servizi correlati alla sanità** (privacy e dati sensibili), e molti altri settori merceologici mostrano dati in drammatica ascesa.

Ad es. negli Usa i casi sono aumentati del 154% dal 2011 al 2013.



# Quali sono i dati maggiormente esposti al rischio cyber?



## Tipologie di dati maggiormente esposti al rischio (dal NetDiligence Claims Study 2013)

- informazioni personali identificabili (33% degli eventi)
- informazioni sanitarie protette (27% degli eventi)
- Informazioni su credit/debit cards (19% degli eventi)

## Cause dei sinistri (dal NetDiligence Claims Study 2013)

- Hacker - Esterne (21% degli eventi)
- Furto/perdita dei PC (21% degli eventi)
- Malware/virus (19% degli eventi)
- **Errore umano** - mancanza di attenzione - impiegato negligente **(75% degli eventi)**



## Alcuni dati per meglio inquadrare il fenomeno...



- Il 42% delle grandi aziende non fornisce alcuna preparazione sulla sicurezza dei sistemi ai propri collaboratori
- Il 33% delle grandi aziende sostiene che le responsabilità per assicurare la sicurezza dei dati non sono chiare
- Il 93% delle società dove la policy in materia di sicurezza dei dati è poco conosciuta, subisce violazioni ad opera del proprio personale






# Quali sono i riflessi legali concreti?

I rischi possono essere molteplici

Danno d'immagine



Perdita dati



Difusione dati sensibili



Violazione della Privacy



Rischio penale



# Cyber risk e mondo assicurativo: parallelo con polizza cyber



Una polizza cyber può coprire sia i danni propri: interruzione di attività, proprietà intellettuale, ripristino dei sistemi; sia i danni a terzi: violazione privacy, perdita profitto, frode finanziaria; ma anche i costi per ripristino reputazione ed altro...

Tuttavia queste polizze soddisfano per intero le esigenze del cliente o esiste un'altra tipologia di rischio?




# CYBER RISK : rischio legale per violazione privacy



Una perdita di dati sensibili ad esempio, può già di per sé causare danni enormi.

Per rendere meglio l'idea , ricordiamo il caso del noto sito americano **Ashley Madison**.

Possiamo facilmente immaginare le ripercussioni in termini di perdita di dati ed il relativo ripristino dei sistemi, ma soprattutto poniamo l'attenzione sulle spese legali che occorreranno per opporsi alle sanzioni emesse dell'autorità competente per violazioni privacy degli iscritti





La casa di cura aveva l'obbligo di custodire le informazioni riservate dei pazienti, e per queste ragioni, i paziente si rivolgono all'autorità competente. La casa di cura e le sue figure apicali si dovranno difendere sia penalmente che opporsi a sanzioni previste da d.lgs. 196/2003


Una Clinica privata, che conserva nei propri database una serie di dati sensibili relativi ai propri pazienti , subisce l'attacco da parte di un haker a seguito di errore umano di un dipendente dell'uff. Amministrazione. .

Successivamente alla sottrazione dei dati sensibili questi vengono diffusi su internet. Nomi cognomi patologie e terapie nonché cure effettuate , con i relativi costi, vengono diffusi , e posti alla merce di chiunque.



Non possiamo sostituirci alla responsabilità penale del Manager però possiamo aiutarlo a gestirla:

## ROLAND PENALE



Questo permette fin da subito al nostro Manager o Imprenditore di scegliere in autonomia come meglio impostare la propria strategia difensiva.

ROLAND PENALE assicura la copertura in tutti i casi di estinzione del procedimento, non solo nei casi di assoluzione o derubricazione da doloso a colposo

Prescrizione

Amnistia

Archiviazione

Remissione  
di querela

Patteggiamento nei casi di  
imputazioni dolose

Indulto

Il nostro assicurato sarà tutelato a partire dalle prime indagini preliminari fino alla Cassazione.





La conseguenza sarà che l'AD intestatario della mail verrà indagato per riciclaggio di denaro ed evasione fiscale, e sarà costretto a difendersi da questa accusa.

Un hacker entra nel server di posta dell'azienda.

Utilizzando l'account mail dell' AD invia all'ufficio contabilità e paghe la richiesta di effettuare un bonifico su conto corrente. L'ufficio esegue il pagamento e la procura della Repubblica, a seguito di un controllo dei dati, verifica che il conto corrente era sito in un paradiso fiscale ed avvia un'indagine per riciclaggio di denaro ed evasione fiscale



Il riciclaggio di denaro è anche un reato  
presupposto della d.lgs. 231/2001




Qual è lo strumento utile ad assistere i soggetti coinvolti nei procedimenti a loro carico?




ROLAND PENALE: lo strumento adeguato a difendere i diritti di Manager e Azienda.

## ROLAND PENALE



ROLAND DANNI PATRIMONIALI: lo strumento adeguato a difendere i diritti di Manager.

## ROLAND DANNI PATRIMONIALI



# Soluzione ROLAND



Ecco come si calcola il massimale

- ➔ ROLAND PENALE ➔ es. massimale: € 300.000,00
- ➔ ROLAND DANNI PATRIMONIALI ➔ es. massimale: € 200.000,00

Massimale adeguato per trasferire il rischio

es. € **500.000,00**



Oggi il rischio-cyber è ancora sottovalutato.

*il sistema economico e sociale è diventato fortemente dipendente dal cyberspace  
C'è una costante presenza di vulnerabilità nel tessuto imprenditoriale*

PER QUESTI MOTIVI

la collaborazione tra Broker e Aziende serve a sensibilizzare il cliente riguardo questo rischio concreto e intangibile e le diverse conseguenze che ne derivano comprese le ingenti spese legali che possono intaccare l'integrità economico patrimoniale dell'azienda



Thank you

**Vielen Dank**

Mille grazie